CATINELLA

DELLA NATURA GIURIDICA DEI VESCOVATI

1898

DOTTOR GIUSEPPE CATINELLA

DELLA NATURA GIURIDICA DEI VESCOVATI DI SICILIA

(Studio critico e storico-giuridico)

PALERMO
ALBERTO REBER

1898.

All' illustre

Prof. Giuseppe Salvioli

PREFAZIONE

A' nostri giorni la lotta tra la Chiesa e lo Stato in Italia va assumendo un carattere speciale: la Chiesa — e con questa parola io intendo parlare, com'è naturale, dell'ente politico non di quello religioso, ond'è che sarebbe meglio dire la Curia, — non si limita più solo a chiedere, come qualche tempo fa, quello, che nelle gazzette di Don Albertario veniva chiamato con una frase di un certo effetto: LA RIVENDICAZIONE DEI SUOI DIRITTI, *cioè il potere temporale; ma, come se questo fosse ben poco, o fosse oramai riconosciuto privo di autorità per la maggioranza dei Cattolici, o perchè si ritiene scaltramente che nel più è compreso il meno, essa ha allargato il campo delle sue aspirazioni, cosicchè dimostra quotidianamente di tendere alla conquista dei poteri dello Stato, sia in modo diretto con le organizzazioni politiche, sia indirettamente negando allo Stato quei pochi diritti in materia ecclesiastica, che gli sono rimasti dopo la proclamazione della formula di Cavour.*

È l'antico disegno di Gregorio IX, che ritorna in campo, con la differenza che allora il Monarca assoluto che personificava lo Stato, conscio dei proprî diritti, dimostrò alla Chiesa, nel difenderli, tale fermezza di propositi, che questa, non potendolo debellare altrimenti, gli mosse la guerra civile; mentre oggi i Ministri di un popolo libero, per amore di quieto vivere, o per

ignoranza, o per altro, di fronte alle tacite usurpazioni preferiscono di tacere, o di venire ad accordi contrarî alla storia ed al diritto.

Io non so e non posso qui discutere: se sia un bene o un male per la religione Cattolica, che essa si trasformi in un potere politico; la filosofia della storia, che è la regina di ogni avvenimento, c' insegna, che certe trasformazioni, quando non siano naturali e spontanee evoluzioni, arrecano gravi danni agli istituti...

In tale condizione di cose mi sembra opera non del tutto inutile, andare richiamando quei diritti dello Stato, che tacitamente o no vengono oppressi.

D'ordinario si crede, che con la legge delle Guarentigie lo Stato avesse rinunziato a tutti i suoi diritti in materia ecclesiastica, e quindi sol perchè rinunziò alla Regia Nomina, rinunziasse altresì al Patronato: deplorevole confusione che fecero anche molti illustri Onorevoli alla discussione della famosa legge!

Questo è un errore.

È innegabile, che lo Stato per la nuova orientazione della politica verso la Chiesa non poteva più esercitare tutti quei diritti, che sopra di questa gli appartenevano come persona pubblica, ma lo Stato è anche una persona giuridica, cui competono diritti privati, che, non avendo in modo espresso rinunziato, sussistono pleno jure.

Così la Sicilia, che in nome della Libera Chiesa in Libero Stato si è vista spogliata, senza riceverne alcun compenso, di tutti i suoi secolari diritti ecclesiastici, ne vanta solo uno sui beneficî maggiori, ma la Sicilia ed il Governo per essa ne usufruisce?

Quest'ultimo, tranne qualche resipiscenza inefficace, non dà segni di vita e permette alla Curia di far quello, che non dovrebbe fare, in Parlamento i Deputati siciliani, che pur sono i più interessati nella quistione, non hanno fatto sentire mai la loro voce sul riguardo.

E così passano gli anni e la Sicilia rimane anche per questo punto l' Irlanda della Nazione!

Nessuno invero ignora, quanta importanza politica abbiano oggi i Vescovi: il così detto PERICOLO CLERICALE *proviene in gran parte dai Vescovi di combattimento—felice ritrovato moderno!—che la Curia oggidì invia talvolta nelle diocesi italiane non solo per amministrare la religione, ma per mantenere vivo l'odio ed il fanatismo contro l' unità della Patria ed organizzare lotte elettorali: oggi per conquistare i Municipî, domani per il Parlamento.*

Ci sono, è vero, dei Vescovi uomini pii, che fanno il loro dovere, che non vogliono sentirne di politica, che quotidianamente sconfessano con i fatti e con le parole questo deplorevole andazzo, ricevendone in compenso con fraterna carità cristiana e con indegno spettacolo da una certa stampa scostumata, che si dice cattolica, (ma che è la negazione di ogni retto sentimento) vituperii e calunnie e le più sfacciate insolenze, ma tali Vescovi purtroppo cominciano a diventare una rarità, appartengono alle vecchie generazioni e sono malvisti ed osteggiati in tutti i modi dagl'Intransigenti, che imperano nella Curia.

Ed il Governo pretende di combattere questi irrefrenati ideali verso un guelfismo, che non s'accorda più con i tempi con ridicole circolari! E non farebbe opera più opportuna, se cercasse anzitutto di far rispettare i suoi diritti?

Era necessario quindi—dato questo diritto della Sicilia—procedere ad un lavoro critico e giuridico, che ponesse la quistione nei suoi veri termini.

Un tale lavoro mancava.

Invero oggidì pochi si occupano di diritto ecclesiastico specie da noi, e questi pochi hanno rivolto la loro mente ad altre quistioni pur esse gravi.

Di coloro che hanno scritto sull' argomento, qualcuno non va più in là del Concordato del 1818, qualche altro, come il Sisca ed il Crisafulli, presuppongono note le vicende storiche e giuridiche dei nostri beneficî maggiori.

Il Sisca attese ad un lavoro generale per tutta l' Italia e quindi nel suo pregevole opuscolo la Sicilia occupa brevi pagine, il Crisafulli poi scrisse il suo in forma più polemica

che scientifica, sebbene una blanda polemica, ma è degno di grande ammirazione, perchè, atteso l'abito suo clericale — sebbene avesse dovuto conservare l'anonimo! — fu l'unico, che ebbe il coraggio di alzare la voce contro l'ingiustizia, che si commetteva a danno della Sicilia!

Vi è poi il Pirri con il paragrafo terzo della sua Sicilia Sacra: de electione praesulum Siciliensium, *qualche Consulta Manoscritta nella Biblioteca Comunale di Palermo, qualche accenno fugace nei MSS. di Monsignor Di Chiara, che si trovano presse la stessa Biblioteca e nella nota* Collezione di scritture di Regia Giurisdizione, *pubblicata in sul finire del secolo scorso; ma tali lavori, come in genere tutti quelli del passato, sono troppo superficiali e si arrestano ai secoli scorsi. Lo Scaduto infine nel suo* Stato e Chiesa nel Regno delle Due Sicilie, *ha un breve paragrafo, il 29°, ma essenzialmente storico e con ragione breve, perchè diversa era la natura del suo lavoro.*

E non v'è altro.

Ed allora occorreva, lo ripetiamo, ritornare sull'argomento ed in ispecie da un punto di vista nuovo: cioè, dopo assodati i fatti ed il diritto, esaminare di qual natura fosse quello dello Stato, e se in contraddizione con la formula di Cavour, imperocchè, crediamo, che una delle cause di rilasciatezza dello Stato si debba attribuire ad ignoranza, nel valutare in quale rapporto stessero gli antichi istituti della Chiesa con la nuova politica.

Perciò siamo condotti a non approvare l'ultima transazione del Ministro Ferraris in materia di Patronato, perchè non si capì dal Governo, che su questa materia non era luogo ad accordi.

Ma, studiata la teoria nella dottrina e nelle fonti, bisognava suffragarla con la storia giuridica del R. Patronato in Sicilia, ed ecco la necessità della seconda parte del nostro lavoro, ove, cominciando dai Normanni, e, soffermandoci un po a lungo nel glorioso periodo di Federico II, il Monarca letterato, poeta ed artista il cui regno fu una continua lotta contro

il potere assorbente della Curia, siamo discesi per le diverse epoche intermedie sino ai Borboni, constatando sempre l' esistenza ed il vigore del diritto da noi sostenuto.

So di attirarmi le contumelie degl' Intransigenti, perchè la verità nuoce loro e la passione politica ne offusca il bene dell'intelletto; per parte mia dichiaro, che non ho avuto altro fine, che quello di dimostrare con esattezza come le cose stiano di fronte al diritto, perchè se ne possa ricavare un giudizio sicuro.

E spero, che gli onesti mi riconoscano di non aver torto!

D.r Giuseppe Catinella.

PARTE I.

CRITICA

SOMMARIO

§ 1. Introduzione. — § 2. Condotta della Curia e del Governo italiano. — § 3. Della natura giuridica del Patronato Regio sui beneficî maggiori.— § 4. Irrevocabilità di esso da parte della Chiesa. — § 5. Ed anche da parte dello Stato. — § 6. Come applicabili i concetti espressi alle diverse specie di Patronato. — § 7. Il Diritto Canonico ed il Patronato Regio. — § 8, 9, 10 e 11. Obbiezioni della Curia e dei Curialisti contro il Patronato Regio in Italia. — § 12. Conclusione: il Patronato Regio sui benefizî maggiori in Italia non è abrogato. — § 13. Natura giuridica di quelli più antichi della Sicilia.— § 14. Natura giuridica di quelli più recenti.— § 15. Segue.— § 16. Condizioni attuali del Regio Patronato in Sicilia.

1. — La Sicilia si è trovata in condizioni specialissime di fronte al diritto pubblico della Chiesa per circostanze storiche particolari: fino a pochi anni indietro godeva di molti privilegi, che in base alla nuova politica ecclesiastica dello Stato furono aboliti.

Io qui intendo occuparmi della natura giuridica dei soli benefizî maggiori presso di noi: esaminare se essi siano di libera collazione del Papa o di Patronato regio.

Storicamente il diritto è uno solo, ma le obbiezioni del Vaticano hanno valore? Ed il nostro Governo si è regolato saviamente?

2.—La Curia non ha avuto il coraggio di sostenere a viso aperto, che i benefizî maggiori della Sicilia non siano di Patronato regio; essa si avvide, che non poteva calpestare otto e più secoli di storia, ma astutamente ha fatto le viste di non occuparsene, o quando se n'è occupata, non ha distinto fra la terraferma e l'isola nostra, facendo d'ogni erba un fascio, e di-

chiarando: che non esistono in Italia beneficî maggiori di Regio Patronato.

Tale dichiarazione è intervenuta solo quando qualche Ministro italiano più cosciente dei predecessori ha creduto di richiamare i diritti dello Stato, che gli sembravano oppressi, ma nella tacita lotta la Curia si è avvantaggiata dall' avere avuto contro avversarî deboli e paurosi, o ignoranti, o occupati in altri problemi e, succedentisi così rapidamente, senza che l'uno potesse mettere in pratica i proprî intendimenti.

Tanto più che a questa mancanza d'unità e debolezza sta di fronte un istituto secolare intransigente, nemico di ogni novità, che è e sarà sempre lo stesso, che ha avuto ed ha unicità di criterî e di fini.

Così quando la legge delle Guarentigie all' art. 15 sancì, che nella collazione dei beneficî di Patronato regio nulla veniva innovato, Pio IX nell'Allocuzione del 27 ottobre 1871 ai Cardinali del Collegio Romano dichiarò: che intendeva provvedere a molti Vescovati della penisola, che da molto tempo vacavano, e fra gli altri provvide a quelli di M. Reale, Palermo e Patti di Patronato regio, senza che alcuno in base a quella stessa legge delle Guarentigie di cui era fresca la memoria, si levasse a protestare!

Quando il ministro Conforti nel 1878 volle richiamare in vigore il R. Patronato su alcuni Vescovati dell'Italia Meridionale, mentre che per l'innanzi il nostro Governo *moderato* aveva taciuto, si pensò di innalzare nel campo opposto le più alte meraviglie, e gli avversarî, pur non piegandosi al Regio Patronato, seguaci della massima che fra i due mali conviene scegliere il minore, o forse anche per una questione pecuniaria, si assoggettarono all'*Exequatur,* che fin' allora non avevano riconosciuto. E sembrò ai nostri uomini di Stato di avere ottenuto una grande vittoria, e se ne tennero paghi.

Così pure quando lo Zanardelli nel 1883 credette di far valere il Regio Patronato, negando l'*Exequatur* a sei Vescovi, fra i quali qualcuno della Sicilia, adducendo il R. Patronato (1),

(1) Vedine la discussione negli *Atti parlamentari*. Legisl. XV, pag. 1355 (20 febbr. 1883).

sorse S. Santità in un'Allocuzione a chiamare: *illegittime e nuove pretensioni destituite d'ogni fondamento giuridico*, il diritto regio! (1).

Zanardelli cadde senza poter mettere in pratica le sue idee, ed i Ministri che seguirono, non si occuparono della quistione (tranne che recentemente il Ferraris), mentre qualche tempo dopo, nel 1886, in previsione del futuro, il Vaticano faceva dichiarare dagli avvocati Concistoriali: che il Governo italiano non poteva avere Patronato regio, perchè questo è concesso ai Principi per indulti e personali privilegi, e perchè quel Governo con la violenta usurpazione della Santa Sede (cioè del potere temporale) si è reso ingrato verso di essa e perciò indegno di possederlo (2).

E nessuno da parte dello Stato si levò per respingere la nuova teoria contraria perfino al diritto della Chiesa stessa ed ispirata più dalla triste politica pervertitrice dell'intelletto che dalla rigorosa osservanza delle regole canoniche!

3. — Occorre quindi vedere qual'è la natura giuridica del Patronato regio, perchè si possa dire con sicura coscienza, se il diritto dello Stato sia una nuova pretensione priva di fondamento giuridico.

Siamo in una materia, in cui per il nostro diritto, mancando una speciale legge, seguitano a sussistere le disposizioni delle leggi canoniche, che non gli siano contrarî, per l'art. 5 delle disposizioni preliminari del Codice Civile ove è detto: che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia regolata da quella anteriore.

Le fonti ci parlano del patronato privato (3), non si occu-

---

(1) *Quasi che potessimo riconoscere per legittime nuove pretensioni destituite d'ogni fondamento giuridico* (Discorso al Sacro Collegio dei Cardinali, marzo 1883, riportato nella Civiltà Cattolica).

(2) Consulto degli avvocati Concistoriali. *Monitore del Contenz.* Parte I, p. 101-105 (1886).

(3) Per le fonti v. nel Friedberg. *Corpus juris canonici.* Lipsiae 1889. Vol. I, *De jure patron.* in X, Lib. III, Tit. 38—Id. in VI, III, 19.—Id. nelle Clementine III, 12.

pano affatto di quello regio tranne che il Concilio di Trento e solo per incidenza (1): quando si trattò di dichiarare aboliti tutti i patronati laicali non provenienti dal *fundus,* dall'*aedificatio* o dalla *dos,* si fece un'eccezione per i beneficî di Patronato regio. Così si venne a riconoscere implicitamente, che il diritto regio era eminente su quello dei privati.

La dottrina risente anch'essa la deficienza delle fonti, cosicchè, pur essendovi numerosi trattatisti antichi e moderni del diritto patronato laico o ecclesiastico come: Rocco de Curte, Cesare Lambertino, il Viviano, Paolo de Cittadinis, il De Luca nel suo *Theatrum,* il De Roye, il Ricci, il Pitonio, il De Fargna, il Gagliardi, il Barbosa, il Kaim, il Lippert, lo Schilling, lo Schlayer, il Michels, e poi ancora lo Schmitz, il Friedle, l'Ilgner, il Mittelstädt, il Wahrmund etc., nessuno degli antichi si occupa in modo espresso del regio, tranne in qualche breve paragrafo per dire che è simile al laico (2), e dei moderni solo l'Hinschius (3) e più brevemente sulle orme di quello: lo Schulte (4), il Bluhme (5), il Kompe (6).

E la deficienza della dottrina e delle fonti farebbe supporre, che dovesse considerarsi come qualunque altro privato.

Conseguenza di quest'incertezza è la disparità d' opinioni, quando si tratta di apprezzare la natura giuridica di quello regio, essendovi chi lo equipara al laico (7), e chi lo ritiene ben diverso (8).

Invece, dice l'Hinschius (*Das Kirchenrecht.* cit. III, 40), il

---

(1) Richter et Schulte: *Canones et decreta Concilii Tridentini,* Lipsiae 1853. Cap. IX, Sess. 25, *de reformat.*

(2) V. per tutti il De Cabedo: *De patronatibus Ecclesiarum Regiae Coronae Lusitaniae,* Cap. I, § 14, Antverp. 1684.

(3) Hinschius, *Das landesherrliche Patronatrecht.* Berlin, 1856 e lo stesso A. al § 153 del suo *Kirchenrecht.* Berlin 1869.

(4) Schulte nell'*Archiv für kathol. Kirchenrecht.* VII, 215 e segg. Innsbruck 1864.

(5) Bluhme nella *Zeitschr. für Kirchenrecht.* IV, 46 Tubing. 1865.

(6) Kompe nella *Zeitschr. für deutsches Recht.* XVIII, 265.

(7) Tiepolo, *Leggi ecclesiastiche annotate.* Comm. all'art. 15 della legge delle Guarentigie. p. 57. Torino 1871.

(8) Hinschius e la sua scuola. V. nel *Das Kirchenr.* III, 175 e segg.

Patronato regio ha un carattere esteriore diverso da quello privato: si estende oltre che ai benefizî minori a quelli maggiori, e non è soggetto a termine nella presentazione (1); ma quando si tratta di determinare la sua intima natura l'Hinschius stesso si arresta; anzi questi, seguìto dall' Hergenröther (*Arch. für kath. Kirch.* XXXIX, 206 (1896), lo confonde in certo qual modo con il diritto di nomina.

Ê lo stesso errore in cui cadde il Mancini, quando si discusse la legge delle Guarentigie, forse originato dal fatto della somiglianza dei due istituti canonici. Gravissimo errore senza dubbio, in quanto il contenuto giuridico di entrambi è ben diverso, di che ci occupiamo in seguito.

Ma poi, dire che il diritto di Patronato sia il diritto di Nomina, non significa risolvere la quistione ma girarla, perchè si potrebbe domandare: qual'è il fondamento giuridico della regia Nomina?

4.—Io ritengo, che appunto questa sua costituzione interna che è la parte essenziale, non sia dissimile da quella del Patronato laico: è per i beneficî maggiori ciò, che per i minori è il laico, senz' escludere che vi possano essere beneficî minori di Regio Patronato.

Il Re ha dato la *dos,* l' *aedificatio* o il *fundus* ed acquista di diritto, per la legge canonica, il Patronato, che gli è riconosciuto dal Papa, *semplicemente riconosciuto.*

Quindi la concessione del Papa non è altro che la sanzione della benemerenza acquistata dal patrono verso la Chiesa, è il riconoscimento di un privilegio accordato a titolo di ricompensa non gratuita ma onerosa, d'onde per un notissimo principio di diritto origina un contratto irrevocabile: *Privilegia remuneratoria,* scrive il Ferraris (V. *Juspatronatus,* art. III, § 54), *vel per modum pacti seu contractus onerosi concessa..... nequeunt*

---

(1) Nullum in iurepatronatus currit tempus ad praesentandum. Ferraris, *Prompta bibliotheca.,.* etc. V. Juspatronatus, art, 1, § 7 ed anche il Pitonio, *de controvers. patronat.* Alleg. 19, N. 18. Riganti, *Comment. ad Regul. Cancell.* p. 2, N. 42. Gagliardi. *De jurepatron.* p. 312, § 28, Napoli 1748 ed ivi gli autori citati.

amplius revocari. Ed il Gagliardi: *Privilegium propter merita concessum transit in naturam contractus* (1) e *privilegium in vim contractus fere est irrevocabile* (2), che sono quegli stessi principî, in base a cui il nostro Cod. Civ. ritiene irrevocabili per ingratitudine le donazioni rimuneratorie, perchè, secondo Cujacio, sono più permute che donazioni (3).

Tale irrevocabilità del Patronato regio ne è un carattere essenziale, onde posto che il Pontefice volesse abolirlo, allegando l'ingratitudine, farebbe opera contraria al diritto.

Vedremo appresso in quali casi sia revocabile.

Se poi si volesse sapere, a quale categoria di contratti appartenga, noi crediamo di vedervene uno degli innominati sulla base cioè del *do ut des,* in quanto che si ha una *praestatio* da parte del patrono ed una concessione da quella della legge canonica, sanzionata e riconosciuta dal Pontefice.

Ma voi, ci si potrebbe dire, dimenticate che non sempre il Patronato è *de jure,* che qualche volta è una graziosa concessione del Papa, e quindi revocabile da questi quando lo credesse opportuno. Rispondiamo fin da ora, che tutti i Vescovati di Sicilia non entrano affatto in questa seconda categoria, più oltre entreremo nei particolari anche su questo punto.

Adunque siamo di fronte ad un contratto irrevocabile per i principî generali del diritto e quindi irrevocabile per ingratitudine, contrariamente a quanto volle sostenere il Consulto degli avvocati concistoriali.

E se revoca possa ammettersi, si deve solo per quei casi tassativamente indicati dalla legge canonica, come per la cessione fatta al Pontefice, o per la distruzione della Chiesa, o per eresia (4).

---

(1) Gagliardi, *Comment. de jurepatronat.* cit. Cap. 8, § 11 e 12.

(2) V. ivi stesso citati il De Afflictis: decis. 128, num. 10 ed il Cap. XVI *de regulis juris* in VI, il Cap. II, nelle *Extrav. comm.* e la L. 35, § ult. Cod. *de donationib.*

(3) Potius permutationes sunt beneficiorum quam donationes. Lo Monaco, *Istituz. di dir. civ.* Vol. IV, p. 541, Nap. 1895.

(4) Von Rieger, *Institutionum jurisprudent. eccles.* Vol. III, p. 452, Venetiis 1777.

Ora può il Governo italiano ritenersi eretico per il solo fatto d'avere tolto il potere temporale alla Curia, o di non avere voluto più riconoscere la personalità giuridica alle Congregazioni religiose?

Il diritto canonico ritiene di no, perchè è eretico, chi attenta ai dommi di fede, secondo S. Girolamo (1), ed è eresia una *pertinax defensio contra veritatem aliquam Fidei Christianae* (2), e nessuno ha fin qui considerato il potere temporale come un domma di fede!, anzi apparisce come contrario a quegl'insegnamenti dei primi Padri della Chiesa, che prescrivevano la povertà per i ministri della religione di Cristo.

Nè si venga a dire, che il Governo italiano siasi appropriato dei beneficî o dei proventi di essi, incorrendo nel c. 9, Sess. 25, De Ref. del Tridentino. (*Civiltà Cattolica,* Serie X, vol. 3, 1878, p. 6).

Le leggi esistenti sul riguardo hanno solo mutato aspetto al patrimonio ecclesiastico, l'hanno convertito dalla mano morta alle mani vive, disponendo, che fossero i beni di Patronato Regio in Sicilia, compresi quelli de' Vescovati, dati a censo (Legge 18 ottobre 1860 e 19 agosto 1862, nonchè Circolare 4 settembre 1867). E dare a censo o convertire a vantaggio degli stessi enti non significa appropriarsi.

Anche il Governo borbonico nel 1838 emise un decreto, con cui censiva i beni dei Vescovati di Patronato regio nelle Due Sicilie, e nessuno allora si levò a dichiarare quel Governo decaduto dal patronato.

5.— Da parte dello Stato si può dire ugualmente irrevocabile?

Noi ci dobbiamo porre dal punto di vista dello Stato moderno: esso si è dichiarato incompetente in materia di religione, ed ha voluto considerare la Chiesa come un' associazione privata, i cui statuti hanno vigore, in quanto non contraddicono al diritto pubblico.

---

(1) *Decretum Gratiani*, Can. 26. Causa 24. Quaest. 3ª.

(2) G. Catinella, voce *Eresia* nel Digesto italiano, Vol. X, p. 509

E perciò, per risolvere la quistione, bisogna esaminare: se il Patronato regio sia contrario al diritto pubblico.

Esso viene esercitato dallo Stato come un privato qualsiasi, e gli è riconosciuto per le stesse ragioni, per le quali viene concesso al privato.

In altri tempi era una regalìa, e quindi inalienabile, imprescrittibile ed irrevocabile, perchè i beneficiarî erano funzionarî civili ed ecclesiastici (1), oggi, abolitosi in parte, ed in parte trasformatosi il concetto di regalìa, è considerato come un diritto privato, sebbene il suo soggetto attivo sia un ente morale come la Corona.

Imperocchè fa parte—almeno nominalmente— del suo patrimonio ed a somiglianza dei beni dello Stato, della Provincia e dei Comuni è regolato in massima dal Codice Civile (art. 1116 e 2113), tranne che non esistesse qualche particolare disposizione di legge.

La quale nel nostro caso è l' ultimo comma dell' art. 15 della legge delle Guarentigie, che ritiene inalterato il diritto di Regio Patronato e quindi con il carattere dell'irrevocabilità, che aveva prima del 1859.

E ci pare, che non scriva esattamente lo Scaduto, seguito in quest' ordine di idee dal Macchiarelli (*Riv. di dir. eccles.* VI. 204), che il R. Patronato non contraddice alla formula di Cavour, perchè la separazione non è stata attuata del tutto (2); in base a ciò potrebbe un giorno considerarsi abolito, invece riteniamo, che non vi contraddica, perchè deve considerarsi come un diritto dello Stato di stretta natura privata, che dovrebbe sussistere, anche quando la separazione si avverasse pienamente.

6.—Vediamo ora, come questi criterî siano applicabili alle diverse specie di patronato.

Vi è il patron. *ex gratia,* proveniente da una graziosa con-

---

(1) Scaduto, *Diritto eccles. vigente in Italia.* II, 595. Torino 1894.

(2) Scaduto, Op. e luogo cit. § 436.

cessione del Papa per benemerenza o benevolenza (1), e quello *ex justitia* appartenente *de jure* a chi ha dotato, fondato o costruito una Chiesa.

Bisogna poi distinguere fra queste due specie di patronato e la R. Nomina, originaria principalmente dai Concordati, e rispondente al bisogno inteso dall' autorità civile d' ingerirsi in quelle elezioni di Vescovi nelle quali non aveva il Patronato. Si differiscono anzitutto per la forma esterna dell' esercizio, la quale nella Regia Nomina si chiama *proposta,* nel patronato invece *presentazione*, e mentre il nome proposto può essere rifiutato dal Papa, dei tre presentati deve esserne accettato uno. Di più nella Regia Nomina non vi è l' obbligo di riparare la Chiesa o di mettervi il proprio stemma. Errava quindi il Mancini, quando riteneva, che non esistesse differenza tra la R. Nomina ed il R. Patronato, e quindi lo Stato, rinunziando alla prima, non potere riservarsi il secondo. E così erravano anche l'Hinschius e l'Hergenröther, come più sopra abbiamo detto, quando ritenevano, che i due istituti concordassero tra di loro: la somiglianza è più formale che sostanziale. Perciò è, che la legge delle Guarentigie parla di rinunzia al diritto di *proposta*, che si riferisce alla R. Nomina (art. 15), e di conservazione del Patronato e della presentazione.

Ma in quanto al patronato *ex justitia* il caso è diverso: origina da una concessione onerosa, è irrevocabile, non contraddice a nessuna disposizione di legge, e non si vede quindi la ragione, per la quale debba ritenersi abolito, quando poi la legge sancisce espressamente: che in materia di benefizî maggiori di R. Patronato nulla è innovato.

Si potrebbe solo muovere qualche obbiezione contro quello *ex gratia,* perchè non derivante da una concessione. Noi non dovremmo occuparcene, perchè in Sicilia tutti i patronati sui benefizî maggiori sono *de jure,* come dimostreremo in seguito, ma, trattando in questo punto dell'argomento in genere, ne diremo qualche parola.

---

(1) Gagliardi, Op. cit. Cap. VIII, § 3, p. 149.

In primo luogo qui se l'onerosità non è diretta, è indiretta, perchè si comprende, che il Papa concede una grazia, a chi si è mostrato accetto alla Religione—*ob benemerentiam* dicono le fonti—ond'è, secondo il Gagliardi, che tale patronato, concesso per una causa onerosa indiretta, assume la natura di un patronato *de jure* (1). E questa non è teoria moderna; il celebre giurista Graziano scrisse: *privilegium concessum in recompensationem laborum pro Ecclesia est irrevocabile.* (Discept. forens. Cap. 925, N. 4 e segg.) Ed il Ferraris ne dà la ragione: *Privilegia remuneratoria*—e con tale parola intendevasi quello *quod conceditur intuitu meritorum — vel per modum pacti, seu contractus onerosi concessa..... nequeunt amplius revocari..... Et ratio est quia Princeps ex pacto praesertim oneroso obligatur jure naturali ac divino cui et Papa et Imperator subjiciuntur* (nella *Prompta bibliotheca.* V. *Privilegium* art. III, N. 54).

Un altro forte argomento poi è la prescrizione, la quale per il solo fatto che esso venne esercitato per tanto tempo, lo convertì in patronato *ex justitia* e quindi irrevocabile: Pontificia soppressione vel revocatione totali patronatum extingui posse, utpote provenientem ex gratia et liberalitate Ecclesiae cum Lambertino et Felino tenet Vivianus. At horum sententia minime tuta est ex novae disciplinae axiomatibus, laici enim si semel titulo praescriptionis patronatum quaesiverint, illum titulo justitiae non gratiae ad sese pertinere contendunt (2).

E con quelle parole *ex novae disciplinae axiomatibus* intende appunto riferirsi al Concilio di Trento, ove si stabilì, che una serie di presentazioni per un tempo immemorabile equipara il Patronato *ex gratia* a quello *ex justitia* (3). E chi scrisse

(1) Gagl. Op. cit. VIII, § 8.

(2) » » XXIV, § 9.

(3) Decernit Sancta Synodus ut titulus juris patronatus sit ex fundatione, vel dotatione.... sive etiam ex multiplicatis praesentationibus per antiquissimum temporis cursum, qui hominum memoriam excedat. (Sess. XXV, Cap. IX, *De reform.* nel Richter et Schulte cit. p. 444).

quelle parole, fu un uomo molto devoto alla Chiesa, vissuto in altri tempi, quando ancora non era scoppiato il nembo tra la Chiesa e lo Stato, per cui si cerca di sovvertire ai proprî fini i principî delle leggi canoniche.

Noi non possiamo ingolfarci nell'ardua quistione, se l'espressione del Concilio di Trento intenda dire: che le moltiplicate presentazioni servano a dimostrare il titolo della fondazione, o sia da prendersi in senso assoluto, cioè che quelle moltiplicate presentazioni facciano acquistare *ipso jure* il patronato *de justitia* (1).

Riteniamo invece, che, come rilevasi dal bel lavoro dello Schiappoli, la prescrizione acquisitiva del patronato è ammissibile per lo spirito del diritto canonico (2) e che l' espressione del Concilio di Trento si debba intendere nel secondo senso, come ritennero molti illustri studiosi di diritto canonico come il Mayer (*Das Patronatsrecht.* p. 21), il Lippert (3), il Müller alla voce *Patronatrecht* del suo *Lexic. des kathol. Kirchenr.* (vol. IV, p. 242, N. 10), l'Helfert nell'*Handb. des Kirchenrechts* (§ 89, pag. 134), il Ferraris (4), lo Scaduto (5), il Walter nel suo *Lehrb. d. Kirch.* (§ 230) ed anche lo Schulte (*System d. Kirch.* II, 686), quantunque nel suo posteriore trattato pensi diversamente (6), ed altri ancora (7).

---

(1) Schiappoli, *La prescrizione del diritto di patronato*, p. 66, Torino 1894.

(2) Ibid. p. 47.

(3) Lippert, *Versuch einer historisch-dogmatischen Entwickel. d. Lehre v. Patron.* p. 72-73, Giessen 1829.

(4) Ferraris, *Prompta bibliotheca...* etc. V. *Iuspatron.* Art. 1. N. 34 e segg. Romae 1786.

(5) Scaduto, *Dir. eccl.* cit. II, § 15, N. 427, p. 577.

(6) Schulte, *Lehrb. d. Kirch.* § 66, p. 170, Giessen. 1886.

(7) Berardi, *Comm. in jus canon.* II, 138—Rieger, *Inst. jurispr.* cit. III, lib. III, § 730-31.—Stephanus, *Tract. de jurepatr.* cap. XVI, 1. —Vivianus, *Praxis jurispatron.* lib. II, cap. 9, n. 26. Ad onore del vero ritengono diversamente l' Hinschius, il Friedberg, il Ginzel, lo Schilling, lo Schiappoli e degli antichi il Barbosa. V. Schiapp. op. cit. p. 70, nota 2.

Le obbiezioni che si sono fatte dai Curialisti per il diritto di patronato *ex gratia*, derivano da una falsa interpretazione, che si è data a tale patronato.

Si è detto, che non esiste che un solo patronato vero e proprio, quello *de jure*; l'altro invece è chiamato impropriamente patronato, è invece un mero privilegio, il quale costituisce un *jus nominandi non praesentandi* e quindi un semplice diritto di nomina.

L'errore consiste, nel credere che il Papa non possa concedere il diritto di patronato come quello di nomina e distinto da questo.

Egli lo può e lo dimostrano tutti i trattatisti, quando parlano di patronato *de jure* e *de gratia,* e l'ha dimostrato di recente il Sisca (1).

Ora perchè è patronato, e si differenzia dalla Regia Nomina, non può considerarsi come abrogato dalla legge delle Guarentigie.

A tutto questo aggiungasi, che il diritto canonico ebbe una costante cura a circondare di garenzie l' istituto del patronato ed a renderlo inderogabile.

La teorìa canonica riteneva, che una provvista di benefizî, fatta senza presentazione del patrono, dovesse *ipso jure* annullarsi (2), ed il Concilio di Trento ritenne *non aequum* togliere ai Patroni il loro diritto (3) e che bisognava osservarsi fedelmente ogni condizione riferentesi al beneficio e quindi annullarsi le provviste *spreto domino* (4).

E non si dica, che queste disposizioni non si possano riferire al Pontefice, in primo luogo perchè il diritto di Patronato regio è una derivazione del privato, in secondo luogo perchè

---

(1) Sisca, *Studio sui Vescovati di Patronato regio in Italia.* Napoli 1881.

(2) Gagliardi, op. cit. cap. XXII, n. 6.

(3) *Legitima patronatum jura tollere aequum non est.* Nel Richter et Schulte cit. Sess. XXV. De reform. C. 9.

(4) Richter et Schulte cit. Sess. XXV. De ref. C. 5.

esse sono prese in base all'equità ed alla ragione e non si può immaginare un Pontefice che vi contraddica, sebbene siasi proclamato, che i Pontefici non debbano sottostare ad alcuna legge!

Infatti, dice il Gagliardi, da Gregorio IX sino ai suoi giorni la pratica vigente nella Curia per la collazione dei beneficî di patronato non essersi mai fatta senza l'assenso del patrono (1).

8.—Ma, si obbietta dalla parte contraria, il Re d'Italia può avere il R. Patronato sugli ex Stati Sardi, ma a lui non può ritenersi trasferito quello delle altre regioni italiane, perchè non può considerarsi come successore dei Monarchi, che vi erano prima del 1859, appartenendo ad altra famiglia (2).

Teorìa priva di qualsiasi valore pratico, perchè prescinde dalle circostanze di fatto in mezzo a cui vorrebbe esistere, tanto che oggidì non trova più credito tra coloro stessi che una volta per settariismo politico la sostenevano, i quali piuttosto si vanno adattando ai fatti compiuti.

Non entriamo nell'affare dei plebisciti; ciò può o potè essere il tema di qualche disquisizione metafisica, più o meno inutile, dei dotti gesuiti della Civiltà Cattolica, o di Don Margotto di celebrata memoria, ma in effetti chi è succeduto nella rappresentanza dei cessati governini dell' ex Italia in pillole? Chi ne ha assunto gli obblighi? A chi si sono trasmessi tutti i loro diritti?

Ora, quando si parla di diritto regio, cioè per i nostri ordinamenti di diritto dello Stato, bisogna distinguere fra tale diritto, considerato in sè, come un quid autonomo e l'esercizio del diritto medesimo: il Re esercitava il diritto nella stessa guisa che un privato, ma per il solo fatto che apparteneva ad un Re, ne costituiva una Regalìa, faceva parte dei beni della Corona, i quali appartengono, pongasi mente, ai successori del Re come Sovrano, come capo dello Stato, non ai suoi eredi privati.

---

(1) Gagliardi al luog. cit. e Riganti, Op. cit. Reg. XLII, n. 54.

(2) Monitore del contenzioso cattolico, 1878. N. 52, Disp. 16-18, p. 9.

L'ipotesi contraria porterebbe all'assurda idea, che tutte le regalìe, alla morte del Re, che non lasciasse successori al trono, passassero ai suoi eredi, e diventassero così di natura privata.

Nè si può sostenere, che la nostra regalìa siasi trasmessa al Papa.

Le regalìe oggi fanno parte del patrimonio dello Stato Italiano per trasmissione, tranne quelle che sono incompatibili con i principî della società moderna. E non siamo in questo caso.

Così solo potè avvenire, che in Sicilia, concesso il patronato ai Normanni, si trasmise agli Angioini (i quali non ne usarono), agli Aragonesi, agli Spagnuoli, a Vittorio Amedeo ed infine ai Borboni.

9. — Qualcuno, che s'è voluto levare a difesa della Curia, sostiene: che nelle provincie Meridionali non si può parlare di patronato, perchè questo venne regolato dal Concordato, che ivi è stato ritenuto abolito.

Io non voglio trincerarmi dietro il fatto, che quel Concordato se fu abolito nel 1860 nel Napoletano dal Dittatore Carignano, non lo fu in Sicilia, dove la sua giurisdizione non si estendeva, ma affermo, che fondare il Regio Patronato sul Concordato del 1818, è indizio di malafede e di somma ignoranza storica (che ho cercato di correggere con la seconda parte di questo lavoro), imperocchè quel Concordato non si occupò affatto del R. Patronato.

Ed era naturale, perchè questo diritto si riteneva indiscutibile.

L'indulto di nominare degni ed idonei ecclesiastici a tutte le Sedi Vescovili ed Arcivescovili, che è contenuto nell'art. 28 di quel Concordato, si riferisce alla R. Nomina, e la ragione dell' articolo fu di estenderla a quei Vescovati del Regno — e nel Napoletano, non in Sicilia, ve n' erano parecchi — su cui non ancora pesava.

Ora la R. Nomina, per il principio della separazione, è stata abolita dalla legge delle Guarentigie, ed il Concordato non ha forza giuridica in quelle parti, che sono contrarie al nostro diritto pubblico.

Non così il Patronato regio perchè non dipende dal Concordato, non è contrario ai nostri principî di diritto pubblico, e si costituisce come tutti gli altri patronati.

10.—Si è detto: che il legislatore, avendo rinunziato con l'art. 15 al diritto di *nomina* e *presentazione* dei Vescovi, rinunziò al Patronato regio su di essi, perchè si compendia appunto in quei due estremi (De Martinis) (1).

Ora ciò significa travisare la legge, perchè l'articolo citato non parla di nomina e presentazione ma solo di *nomina* e *proposta,* in che si compendia il diritto di Regia Nomina, e quale differenza vi sia tra questa ed il R. Patronato non è necessario ripeterlo.

Invece il diritto di presentazione, in che consiste il patronato, fu lasciato intatto per il volere stesso della legge.

11.— E veniamo all' ultimo famoso argomento dei nostri avversarî, che rappresenta per loro quello, che volgarmente dicesi cavallo di battaglia.

L'art. 15 ultimo comma della legge delle Guarentigie dice: nella collazione dei benefizî di Patronato regio nulla è innovato. Il legislatore intese accennare ai beneficî minori non ai maggiori, questi li ha ritenuto abrogati per la prima parte dell'articolo stesso, perchè lo spirito di esso è la formula di Cavour, e la Chiesa non è libera, se lo Stato s' intromette nell'elezione dei Vescovi. E portano l'opinione del Lanza, del Minghetti, del De Falco, del Poggi e Vigliani (2).

Al solito anche in quest' argomento vi è un po' di mal a fede, perchè quegli egregi uomini intendevano parlare della R. Nomina, originante da ragioni politiche e dai Concordati, e sic-

---

(1) R. De Martinis (Prete delle Missioni) — *La legge delle Guarentigie ed il preteso Patronato Regio sopra alcune Sedi Vescovili di Italia.* Articoli estratti dall'*Osservatore Romano.* Roma 1878 (pagg. 27). L'A. però considera i Vescovati del Napolitano, ma non discende in Sicilia, com'è naturale.

(2) *Civiltà Cattolica,* Serie X, vol. 3, pag. 7 e segg. 1878.

come essi erano devoti al Separatismo, in nome di questo ne domandavano l'abolizione.

Non così del R. Patronato che, come abbiamo visto innanzi e lo ripetiamo, appartiene al Re e per il Re allo Stato, come a privato, e questi lo esercita per i casi tassativamente indicati dalle leggi canoniche e non è l'effetto del giurisdizionalismo.

È puerile poi il dire, che il legislatore intendeva parlare dei soli benefizî minori, perchè quando ha voluto parlare dei maggiori, lo ha espresso. Questo è un argomento a doppio taglio, imperocchè, fondandoci su di esso, noi riteniamo il contrario: se il legislatore avesse voluto parlare dei benefizî minori, l'avrebbe espresso: *Lex ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit.*

Non l'ha detto, ergo.... quella distinzione è inammissibile.

E poi, per tagliar corto, bisognerà riguardare lo spirito della legge.

Il primo progetto presentato dal Ministero, pur contenendo un'espressa abrogazione della R. Nomina, non accennava al R. Patronato, ma nella Relazione ministeriale dicevasi: « Occorre « avvertire, che nulla dice il progetto del diritto di Patronato « Regio sopra alcuni benefizî ecclesiastici dello Stato, imperoc- « chè esso, al pari di ogni altro patronato beneficiale spettante « a privati, rimane in virtù delle leggi canoniche, le quali per « regola generale ammettono e riconoscono il patronato anche « nei laici nella materia beneficiale. »

Ed il Progetto della Giunta diceva: « I Vescovi non sa- « ranno più richiesti di prestare giuramento al Re ed ogni in- « gerenza del Governo nell'elezioni di essi è abolita, *eccetto che* « *per le mense di Patronato regio.* »

Da ciò si deduce, che la mente dei legislatori non intendeva affatto rinunziare ad un diritto appartenente allo Stato come ad un privato qualsiasi.

12.—Cosicchè in Italia il R. Patronato non può dirsi abrogato, nè da parte della Chiesa, per le ragioni dette di sopra, nè

da quella dello Stato perchè non è un diritto politico come la R. Nomina, e non osta alla separazione, in base a cui è stata innalzata la legge delle Guarentigie.

Noi non siamo molto teneri per la formula di Cavour, perchè crediamo, che non abbia dato quei risultati, che se ne attendevano, e perchè sebbene fautori da un lato della non ingerenza assoluta della Chiesa in materie temporali, dall'altro vorremmo la sua obbedienza per questo riguardo (non per la parte religiosa) alle leggi ed agli ordinamenti politici dello Stato, come è oggi in Francia, e come lo era una volta in Italia, e quindi quella formola la riteniamo dannosa per lo Stato, in quanto lo disarma di fronte a quelle lamentate ingerenze, ed infatti vediamo quotidianamente come dalla Chiesa si usi della libertà accordatale.

E questi concetti debbono ancora più ribadirsi, per il fatto che da noi non vi è contrappeso di altre religioni.

Ma, prescindendo da queste considerazioni, se ci mettiamo dal punto di vista del Cavour stesso, non può dirsi ingerenza politica nella Chiesa l'esercizio di un diritto competente allo Stato come a privato.

13.—Se discendiamo più partitamente alla Sicilia, si può sostenere, che se beneficì maggiori esistono di R. Patronato, in prima linea debbono collocarsi quelli della Sicilia, perchè qui trattasi di un vero patronato *de jure,* che si esercitò per secoli e venne sempre riconosciuto dai Pontefici, come dimostrerò nella seconda parte della mia memoria.

Noi non possiamo discendere ad un esame molto particolare di ogni singola Chiesa per dimostrarne il Patronato: ai fini della storia del diritto non avrebbe un gran valore, e poi questo lavoro è stato già fatto con intendimenti pratici da Monsignor De Ciocchis, Regio visitatore, nel 1743 (1), nella visita che eseguì per comando di Carlo III, ed un paio di secoli

(1) De Ciocchis, *Sacrae Regiae Visitationis per Siciliam. Acta, decretaque omnia.* Vol. III, Panormi 1836.

avanti da Luca Barbieri nei suoi *Capibrevi ecclesiastici,* fondati su documenti certi, che esistevano negli Archivî del tempo, e di cui buona parte si sono smarriti.

I quali provarono, che il R. Patronato in Sicilia esiste non per privilegio pontificio, non per il solo fatto che i Normanni liberarono l'isola dagl' infedeli, ma per diritto, *de jure,* perchè essi ed i loro successori ne fondarono nuovi e li dotarono i vecchi ricostruirono. E questi sono gli Arcivescovati di Palermo, Messina e M. Reale ed i Vescovati di Catania, Siracusa, Girgenti, Patti, Cefalù, Mazzara e Lipari.

14.—Che cosa dovrà dirsi poi dei benefizî maggiori istituiti in un' epoca più recente?

E prima di tutto veniamo ai Vescovati di Caltagirone, Nicosia e Piazza, eretti ai tempi di Pio VII (1817 e 1818).

Questi furono dotati gratuitamente dai Municipî singoli, e sembrerebbe, che avrebbe dovuto ad essi attribuirsene il patronato, trattandosi di un vero e proprio patronato *de jure* di spettanza ad un' *universitas.*

Ma Pio VII nelle sue bolle, invece di attribuire il patronato, dice di attribuire un semplice diritto di nomina da esercitarsi entro un tempo determinato (quattro mesi per i laici) e con l'espressa riserva dell'esclusione del diritto stesso nel caso di vacanza *apud sedem.* Di più il diritto di nomina viene attribuito al Re, il quale potrà nominare come in tutte le altre Chiese del Regno.

Però nella Regia Esecutoria a questa bolla fu detto, che intendevasi conceder dal Papa non il semplice diritto di nomina, ma quello di presentazione, e ciò non per grazia alcuna ma per dotazione e fondazione come realmente era.

Non siamo d' accordo con l' egregio Mons. Crisafulli, che sostiene che quel diritto, non poteva, nè doveva ad altri esser concesso che al Re (1), per la sola ragione che il popolo da lungo tempo era stato escluso da qualunque suffragio, o desiderio, o proposta, o acclamazione nelle elezioni.

Il diritto sarebbe stato concesso non al popolo, come avve-

---

(1) Crisafulli, op. cit. p. 48.

niva in quei primi tempi della Chiesa, a cui intende riferirsi il Crisafulli, ma ad un ente morale capace di diritti.

Ora, ponendo mente all'epoca strettamente monarchica ed assoluta, in cui furono costituiti quei Vescovati, si comprenderà, come siasi potuto passare così facilmente sui diritti dei Comuni, senza che questi ardissero di protestare.

Anzi è chiaro, che si calpestarono i più elementari principî del diritto canonico e di quello comune: il Municipio paga, ed il Re si attribuisce collazione e patronato!

Il Crisafulli vorrebbe giustificare l'atto regio dal punto di vista della regalìa, competente al Re come *jus nominandi* sui benefizî maggiori.

Ma il Re invece nell'attribuirsi la regalìa non la considerò con il carattere della nomina, ma, provenendo la regalìa da *fundatio* e *dotatio,* considerò il diritto della Corona come quello stesso, che avrebbe dovuto attribuirsi ai Municipî: cioè il Patronato.

Senza che la Santa Sede reclamasse nè allora nè poi, quando si trattò di provvedere a tali beneficî resi vacanti, per il che il R. Patronato su questi beneficî divenne di ragione comune e giuridica; nè d'altro canto i Municipî si risentirono, tranne che qualche volta per domandare che il reddito di quei beni, essendo di origine municipale, spettasse a loro in caso di vacanza.

Ma il Governo borbonico per il principio della incomunicabilità della regalìa non diede corso alle loro domande (1).

Un solo punto di vista giustificativo della Corona potrebbe essere il concetto allora vigente, che i beni dei Comuni si consideravano sotto la suprema provvidenza del Principe (2) come i beni dello Stato.

15.—In quanto ai Vescovati di Trapani, Noto e Caltanissetta istituiti in un'epoca più recente (1844), nelle bolle di fondazione non si parla affatto di R. Patronato, ma al solito di diritto di nomina, ond'è che sembrerebbe, dovessero compren-

---

(1) Crisafulli, Op. cit. p. 50.

(2) Art. 1, Decr. 11 ott. 1817.

dersi nella rinunzia contenuta nell' art. 15 della legge delle Guarentigie.

Ora tali Vescovati, come si legge nelle bolle apostoliche corrispondenti, vennero dotati con beni di tante Abbazie di R. Patronato, per conseguenza questo diritto, come inerente ai beni, si trasferì nel nuovo beneficio.

Ê una regola canonica (1), in base a cui anche noi in Sicilia abbiamo un precedente storico.

Quando Carlo V nel 1523 aumentò di sei canonici il Capitolo di Palermo, assegnandovi in dote i beni dell'Abbazia di S. Giovanni degli Eremiti di Patronato Regio, il Pontefice Clemente VII riconobbe sui nuovi canonicati il diritto di patronato, come appare dalle bolle relative.

E non siamo qui nel caso, che un beneficio nel suo più ampio senso venga eretto ad un grado maggiore, come se per esempio una Chiesa venisse elevata a Vescovato, nel qual caso il Patronato si perderebbe per diritto canonico, ma siamo in un altro caso; non furono quelle tali Chiese o Abbazie erette a Vescovati, ma i loro beni vennero destinati alla dotazione di nuovi Vescovati.

Sul riguardo vi sono due teorie. Per la prima, soppresso l'ente morale, i beni assegnati perdono l'ecclesiasticità e ritornano, come per i feudi e per l'enfiteusi, al primo proprietario, il quale, ridotandoli, avrà fatto un atto di patronato; per la seconda i beni, ancorchè soppresso il Patronato, resterebbero ecclesiastici, per il principio che sono tali tutti i beni donati alla Chiesa.

Questa teoria ha tutta l'apparenza di una *Cicero pro domo sua,* imperocchè è molto comoda, e potrebbe essere considerata come una delle tante applicazioni della cupidigia di beni temporali, che è stata ed è l'ambizione e la principale aspirazione di molti enti ecclesiastici cattolici.

Il fatto è, che in tutte le bolle relative ai suddetti Vescovati, ancorchè si parli di *privilegio* apostolico, quando si trattò di apporvisi l'*Exequatur*, il governo dichiarò il suo diritto: la

---

(1) Gagliardi, Op. cit. cap. V, § 46.

nomina concessa al Re essere il diritto di presentazione e spettargli in virtù di dotazione e fondazione, non per privilegio.

Basta riportarne uno per tutti. Nell'*Exequatur* del Vescovo di Acireale, creato nel 1844 con beni di due badie di R. Patronato, si legge:

1. Che il diritto di nominare persona idonea al Vescovato, che nella bolla si dice accordarsi al Re ed ai suoi successori per plenaria potestà del Santo Padre, siffatto diritto di nomina alla M. S. ed ai suoi successori nasce dal R. Patronato per fondazione e per dotazione, che seco porta tutti i diritti e le prerogative annesse al R. Patronato secondo il diritto pubblico di Sicilia.

In ogni caso la parola privilegio non ha un significato di un diritto concesso per favore o indulto, come volgarmente sembrerebbe, ma quello stesso significato che le attribuì S. Isidoro nel Can. 3, Dist. 3, cioè: *Privilegia sunt leges privatorum quasi privatae leges* e Cicerone: *Majores nostri in privatos homines leges fieri voluerunt: id est privilegium* (De legibus, Lib. II) e Paolo: .... *ius singulare quod contra tenorem rationis generalis auctoritate costituentium introductum est.*

Ha quindi il valore di un *jus speciale*, di *lex privatorum*, perchè il primo significato se può ammettersi quando il Pontefice fa un atto di liberalità, non si potrà quando egli deve confermare un diritto, proveniente al privato dalla legge canonica, come è il Patronato.

Conseguenza di tutto questo è, che anche i Vescovati di Noto, Trapani e Caltanissetta sono di Patronato regio *de jure.*

16. — Così abbiamo dimostrato ai lumi della critica, quale sia la natura giuridica dei beneficî maggiori di Sicilia, ma occorre suffragare la critica con la storia giuridica, che noi abbiamo presupposto in questa prima parte, ond'è che si manifesta la necessità della seconda parte del presente lavoro.

Deplorevole senza dubbio è stata la condotta del nostro Governo: gli è che i nostri uomini di Stato, in ispecie quelli detti moderati e conservatori per metà laici e miscredenti per l'altra metà bigotti ed inclinati al clericalismo, erano contrarî all'occupazione di Roma, e del XX settembre quasi quasi ne

furono spaventati, ond'è che hanno piegato con facilità la schiena alle tendenziose e scaltre proposte della Curia, cosicchè quando si è trattato dei diritti dello Stato, hanno preferito tacere, credendo propiziarsi la Chiesa.

Sforzi vani! perchè la Chiesa con i suoi atti ha dimostrato di aspirare al benessere materiale su questa terra, non ostante che il materialismo sia bandito a parole dai suoi Ministri: Si restituiscano le grandi proprietà agli ordini monastici, con cui essi lautamente risolvevano il gran problema della vita, e diventeranno i più umili ed obbedientissimi servitori dello Stato! Si restituisca il potere temporale alla Curia e dai pulpiti non si predicherà più contro la Patria e le istituzioni!

Riconobbe il Governo fin dagl'inizî del Regno, che esisteva in Sicilia uno stato particolare di cose, e nel 1863 pensò il ministro Pisanelli di nominare una speciale Commissione per le provincie siciliane per le provvisioni dei beneficî in vista che in esse « i diritti spettanti alla real corona in fatto di provviste « beneficiarie sono molto estesi e si esercitano sopra una gran « parte dei beneficî sia per il diritto di patronato, che spetta « al Re su moltissime fondazioni, sia per le prerogative di cui « gode colà la suprema Regalìa nelle vacanze delle sedi Ve- « scovili, sia da ultimo per le leggi che ivi governano i di- « ritti di patronato e gli altri diritti elettivi che una volta spet- « tarono agli ex-feudatarî o a corporazioni soppresse » (1).

Che cosa abbia fatto questa Commissione, non mi è stato possibile rinvenirlo: forse ebbe la sorte di tutte le innumerevoli Commissioni, che rigogliosamente attecchiscono nel Regno d'Italia, ma dopo una brevissima vita periscono come per inedia.

Il fatto è, che quando S. Santità nel 1871 provvide i Vescovati di M. Reale, Palermo e Patti, *spreto domino,* il Governo, sempre pauroso, si limitò a non voler concedere l' Exequatur, per il che si ebbero dei Vescovi senza temporalità.

Il Vaticano aveva loro ordinato, come a quelli di tutta

---

(1) Circol. 21 febb. 1863. Div. 3. N. 14405. Nella *Raccolta delle disposiz. legislative ed amministrative in materia ecclesiastica del Regno d'Italia.* Vol. II. p. 35. Roma 1883.

l'Italia, di non riconoscere l'Exequatur sancito dalla legge delle Guarentigie, ed il Pontefice provvedeva del suo al mantenimento dei Vescovi, che si trovavano nella nuova condizione.

Ma nel 1878, volendo liberarsi da questo grave onere, ordinò ai Vescovi di sottostare all'Exequatur—cosicchè—solenne contraddizione!—mentre si era dichiarato e fatto dichiarare in tutti i toni nulla la legge delle Guarentigie, si accettava in un solo punto, sottomettendo così una quistione di principî ad una quistione di denaro!

Con l'avvento della Sinistra al potere si ebbe qualche tarda resipiscenza dai ministri Conforti e Zanardelli, come più sopra si è accennato.

E l'opinione pubblica in Sicilia era in loro favore, perchè i Siciliani, più direttamente toccati dall' argomento, vedevano a malincuore, come fossero soppressi i loro diritti. Molti ricordano ancora a Palermo la dimostrazione di protesta contro l'attuale Vescovo Celesia, personalmente un piissimo uomo, quando, nominato verso il 1880, *spreto domino,* fece il suo ingresso in città.

Ma gli altri ministri si accontentavano, che l'eletto del Papa ne desse avviso al Governo, il quale poi approvava la bolla di nomina (1). Ciò si mantenne fino al 1891. Quando salì il Ferraris, pensò di mantenere integri i diritti di patronato. Ma, nonostante tanta buona volontà, la formula concordata con la Curia non è per nulla vantaggiosa allo Stato, è piena di sottintesi e di chiaroscuri, ed introduce una *fictio juris* contraria al vero, secondo cui si suppone, che la bolla pontificia contenga l'erezione canonica del presentato, mentre essa ha liberamente conferito il beneficio.

Si procede così: Nelle bolle di provviste di Vescovati di patronato Regio—come quelli di Sicilia—non se ne fa alcuna menzione. Solo il Vescovo scelto dal Pontefice, prima che sia proclamato dal Concistoro, indirizza a *S. M. il Re d'Italia* una supplica, con cui chiede la R. Nomina alla Sede Vescovile di...

(1) Dichiaraz. del Ministro Ferraris nella sed. parlamentare del 10 marzo 1891. (Riv. di Div. Eccl. I, 620).

che si ritiene di patronato di V. M. Il Governo, assunte informazioni, fa conoscere alla Santa Sede, se non si oppongono difficoltà alla proclamazione del prelato in Concistoro. Nello stesso tempo il Re emette un primo Decreto, concepito nel senso che in virtù del R. Patronato nomina Monsignor.... dietro sua domanda alla sede Vescovile.

Riunitosi nuovamente il Concistoro, il Papa emana una bolla, con cui si nomina il prelato senza far cenno nè del R. Patronato nè della R. Nomina.

A tale bolla su altra domanda dell'istituito si concede il R. Exequatur, in cui si dice che il tale prelato, nominato con precedente nostro decreto del..... alla Sede Vescovile di..... di R. Patronato etc.

Che esercizio di patronato è mai questo? Lo Stato non presenta, ed il Papa non consacra, come dovrebbe avvenire, ma avviene precisamente il contrario.

Di più si parla di Regia nomina, dove dovrebbesi parlare di presentazione.

Si vuole riformare l'istituto, in modo da renderlo diverso da come è sancito nei canoni? E ne manca qualsiasi ragione giuridica e politica, sì da parte della Chiesa come da quella dello Stato.

Ed allora perchè non chiamarlo altrimenti ed essere meno ipocriti?

Sarebbe quindi desiderabile, che si ritorni alla legge canonica: presenti, chi spetti, consacri, chi devi, questi rifiuti la consacrazione, quando il presentato è indegno, ma che non si sottometta il diritto alla ragione politica! E lo Stato riacquisti quei suoi diritti, che per ignavia dei suoi governanti gli sono stati misconosciuti ed usurpati!

PARTE II.

Dimostrazione storico-giuridica del diritto di Patronato in Sicilia.

Sommario.—§ 1. La collazione dei Vescovati in Sicilia sotto i Normanni.—§ 2-9. Id. sotto gli Svevi.—§ 10. Angioini.—§ 11-15. Castigliani ed Aragonesi—§ 16-17. Austriaco-Spagnuoli—§ 18-20. V. Amedeo—§ 21-22. Carlo II ed i Borboni—§ 23. Conchiusione.

1.— Quando i Normanni invasero l'Italia Meridionale, il diritto canonico non si era ancora affermato, e dovette passare qualche secolo, perchè si avessero le prime codificazioni sistematiche.

Vaghi principî esistevano sul diritto di patronato, anzi questa parola non erasi introdotta ancora nei testi canonici: si usava la voce *dominus* per indicare quello, che poi si disse *patrono*, e fu solo nel XII sec. che s'introdusse questa con le Decretali di Gregorio IX. (Gagl. cit. I, 26).

In questa condizione di cose i Normanni traggono la Sicilia agl'Infedeli, e restituiscono la religione cattolica al primiero stato. Anzi dappoichè questa per la dominazione dei Saraceni aveva avuto un terribile colpo: chiese distrutte, monasteri incendiati, scomparsi gli antichi beni, le celebri *masse* del tempo di Gregorio Magno, essi non solo si contentarono di pronunziarsi cattolici, di chiamarsi *difensori dei Cristiani e servi di Gesù Cristo,* (1) ma con il fatto fondarono Abbazie e

---

(1) S. Cusa, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia.* Doc. del 7 giugno 1117. Vol. I, p. 383. Palermo 1868.

Vescovati, li dotarono di beni, vi eleggevano i Vescovi (1), li riunivano in Sinodo (2) senza sottostare all'autorità di nessuno nemmeno a quella del Papa. In una parola essi operavano come capi della religione.

E ne restano tuttodì i documenti nella preziosa collezione manoscritta, ordinata nel XVI sec. dal Vicerè Vega (3) (il cui originale, per merito di F. Crispi, si conserva oggi nel nostro Archivio di Stato, reduce da Torino dove stette per lungo tempo) e nei diplomi della classica opera del Cusa (4).

I cronisti e gli storici del tempo: il Baronio (5), il Malaterra (6), il Fazello (7), per citarne qualcuno, confermano tale condotta dei Normanni in materia di religione.

Lo stesso Luca Barbieri, che potè avere sott' occhio moltissimi documenti non pervenuti sino a noi, nei suoi Capibrevi ecclesiastici in cui dimostrò uno per uno, come tutti i Vescovati e moltissime Abbazie e Prelazie fossero di Patronato Regio, così scrisse in quella parte della sua opera, che egli intitolò: *De monarchia* « Regno ipso acquisito et ad Christianam fidem « reducto dictus comes rogerius suique moderni successores « cunctas regni ecclesias prelacias et beneficia edificarunt, tam

---

(1) Nei dipl. di fondazione delle Chiese episcopali Ruggiero dice: *In conquisita Sicilia Episcopales Ecclesias ordinavi.*

(2) L'elezione del Vescovo di Siracusa, che fu l'ultima di Ruggiero (1093), fu fatta con il *communi consilio tocius episcoporum Sicilie.* Starrabba, *Diplomi di fondaz. delle Chiese Episcopali di Sicilia* (lavoro diplom. e paleograf.) nell' *Archivio stor. Siciliano* del 1893, p. 55.

(3) *Liber Regiae Monarchiae Regni Siciliae.* Su questo manoscritto vedi Starrabba nell' *Arch. stor. cit.* p. 408.

(4) Cusa, Op. cit. Diplomi alle pagg. 16, 24, 292, 312, 360, 383, 385, 387, 487, 513, 517, 519, 525, 536, 554, che vanno dall'ottobre 1091 al 1172.

(5) Baronio, *Annales.* ad a. 1087.

(6) Malaterra, presso Caruso: *Biblioth. histor. Regni Siciliae.* p. 231. Panormi 1723.

(7) Fazello, Dec. II, Lib. 7, Cap. I.

« scilicet in illis locis in quibus ante Infidelium occupacionem « ecclesie ipse constitute fuerant, quam alibi.... etc. (1) »

« Reperitur — dice il Baronio al luogo citato — quod Ro-« gerii huius primi Regni Regis temporibus non in Sicilia mo-« do sed etiam in Apulia ceterisque eius Regni Provinciis « Episcopatus per Regios Codicillos conferebatur. »

Ed il Malaterra (l. c.): Ecclesias passim per universam Siciliam reparata.... e segue la provvisione di molti Vescovati tra cui Girgenti, Mazara, Siracusa, Catania, Patti.... etc.

Gli stessi critici moderni, diligenti investigatori, come lo Schack, l'Heinemann, il Freemann ripetono ed affermano questo diportamento.

Nè la Chiesa protestò contro il libero agire dei Normanni. Questi Principi che venivano in una regione a loro straniera per scacciarne gl'Infedeli, quando non ancora la Chiesa stessa aspirava a possedimenti temporali, e la fede era l'unica sua aspirazione, dovevano per necessità essere riguardati da essa stessa con occhio molto benevole. Non ancora alla purità della fede si era sostituito l'egoismo individualistico ed infallibile dei suoi più grandi Ministri, ed il fatto che un Principe rischiava la sua vita per ripristinare la fede, dove gli eventi l'avevano bandita, era considerato come una gioia di tutti i Cristiani, degno della massima considerazione e delle più alte ricompense. E la concessione del privilegio della Regia Monarchia ne è una solenne prova.

A ciò aggiungasi il sistema di giurisdizionalismo nei rapporti tra Stato e Chiesa, inaugurato dai Carolingi, che tutti i Principi del tempo cercavano d'imitare.

Le Assise dei Normanni infatti mostrano chiaramente, quali siano stati questi rapporti:

« Itaque sacrarum ecclesiarum res omnes et possessiones in

---

(1) Vedi a pag. 7 dell'originale dei Capibrevi sui benefici ecclesiastici, che si conserva nell'Archivio di Stato di Palermo. Manoscritto preziosissimo.

« nostras, post deum et sanctos eius, custodia collocatas atque
« commissas ab omnibus incursibus malignantium gladio mate-
« riali nobis a deo concesso defendimus et inviolatas custodi-
« mus » (1).

Una completa soggezione quindi per tutto quello che riferivasi ai beni materiali della Chiesa *(res omnes et possessiones)*, una piena idea di difesa materiale dallo Stato per questi beni *(gladio materiali defendimus)* o in altre parole: per la parte temporale la Chiesa sottomessa allo Stato.

Nè d'altro canto si può dire, che i Pontefici ignorassero il procedimento dei Normanni, imperocchè consacravano i Vescovi, che questi eleggevano (2) alle rispettive diocesi.

Essi non potevano fare a meno di riconoscere un diritto eminente al Re, che aveva fondato e dotato i Vescovati, anzi tale diritto circondavano di privilegi.

Ed è dubbio, che l'abbiano considerato come patronato o come qualche cosa di più, perchè se è vero, che spetta al patrono la prima elezione dei titolari ai loro patronati di recente eretti, non gli spetta, come facevano i Normanni, di trasferirli da un luogo ad un altro o di sostituirli (3).

Nondimeno in tutti questi documenti, nei diplomi di fondazione delle Chiese episcopali non vi è un accenno espresso a

---

(1) *Assise regum Regni Siciliae.* — Cod. Vatic. N. 8728 presso Brandileone. *Il diritto rom. nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia.* p. 96. Torino 1886.

(2) Pirri nella *Sicilia Sacra* (ediz. 3ª, 1733) per le bolle di Urbano II di conferma dell' elezione del Vescovo di Malta (Not. VII, Eccl. Melit. p. 905), per Cefalù (Not. V, Eccl. Cephalaed. 798 e segg.), per Patti (Not. IV in pr. p. 770 e segg.) e così per Catania, Mazara e Girgenti. Confermato ciò dalle epistole di Gregorio VII in risposta a Ruggiero, in cui si consacravano alcuni Vescovi eletti dal Re. (Greg. VII, Epist. Lib. IX. Ep. 24). — V. pure Heinemann, *Gesch. der Normann. in Unterital. und Sicil.* p. 257 e segg. Leipz. 1894.

(3) Pirri, Luoghi cit. ed anche nelle *Notitiae* alle singoli Chiese per i Vescovi dell'epoca.

trasmissione di autorità pontificia al Re (1), e la frase *aucto-: ritate apostolica nobis commissa*, del diploma di Mazara sembra—secondo gli studì dello Starrabba—un'interpolazione dei tempi posteriori, e si riferisce da canto suo ad un altro ordine d'idee: alla facoltà del Re di potere scomunicare; mentre il diploma di fondazione della Chiesa di Catania, riportato dal Pirri (2), in cui si parla di mandato del Papa per restaurare le Chiese di Sicilia, di consacrazione dei Vescovi, di collazione di benefizî *jussu summi Pontificis* è stato dimostrato apocrifo (3).

2.—Ma, passati i primi entusiasmi, quando la Chiesa cominciò a guardare con occhio cupido le cose di questa terra, furono dimenticati a Roma i beneficî, che aveva ricevuto dai primi Normanni la religione cattolica in Sicilia, anzi non soffrivasi tanto benevolmente, che il Principe dovesse provvedere alle Chiese.

Fu così, che nelle famose falsificazioni canoniche, che s'introdussero intorno a questi tempi, si scrisse il principio « *Laici nullo modo immisceri se debent in electionibus* », e così cominciarono tutte le pretese della Santa Sede, affinchè il Principe rinunziasse al diritto assoluto di procedere alla collazione, nonostante che esistessero forti ragioni di patronato.

Nel Concord. tra Guglielmo I ed Adriano IV infatti (1156) vi si vede affermata una nuova pratica intorno alle collazioni, nel senso di menomare le prerogative regie.

Per tale Concordato l'elezione dei Vescovi e dei Prelati non più spetterebbe al Re, come era avvenuto sotto i primi

---

(1) Solo si legge nella bolla di concessione della Sicula Legazia riportata nel Codice del Vega citato:

« In hoc Sicilie Regno in spiritualibus et temporalibus Majestas « tua uti Monarchia curam gerit.... »

Ed altrove: « Hinc Siculorum Rex.... Cardinales, Archiepiscopos, « Presules omnes que alios jure pontificio exemptos ac nisi Pape Ca- « thedram agnoscentes monarchie privilegio dictis sententiisve pa- « rere cogit.... Fulmen excommunicationis emittit.

(2) Op. cit. I. p. 520.

(3) Starrabba, Art. cit. p. 88.

Normanni, ma ai canonici dei Capitoli, solo al Re dovrebbe rendersi noto il nome dell'eletto, prima che fosse pubblicato e questi avrebbe prestato l'assenso, se l'eletto gli fosse riuscito gradito, e non fosse *de proditoribus aut inimicis nostris,... aut magnificentie nostre non extiterit odiosa* o per altra causa *pro qua non debeamus assentire* (1).

3. — La stessa pratica si tenne ai tempi di Gugl. II, anzi ci è riferita da Ugo Falcando come una *consuetudine*: i canonici non possono eleggere il Vescovo senza averne ottenuto il permesso dal Re, e, fatta l'elezione, doversi a questo notificare per ottenere l'assenso *juxta consuetudinem* (2).

In effetti Clemente III confermò a Guglielmo II il Concordato del 1156, come puossi rilevare dalla collezione di scritture, che si trova negli Archivi del Vaticano, e che Innocenzo IV, *ad perpetuam rei memoriam conservandam*, raccolse in sunto e presentò al Concilio ecumenico di Lione per fargliela approvare e riconoscervi fede di originale (3).

4. — I tempi d'Innocenzo III segnano un periodo nuovo per la Chiesa Cattolica: il disegno di Gregorio VII di sottoporre la Chiesa e l'Impero al papato era compito nella sua prima parte. Non restava che asservire l'Impero, ed a tal fine si formulò la teoria della Monarchia Universale, della dominazione universale della Chiesa, dell'inferiorità dell'Impero di fronte alla Santa Sede, della condizione del Papa Monarca dei

---

(1) Lunig, *Codex diplomaticus Italiae*. II, col. 885. Francofurti, 1743.

(2) Hugonis Falcandi, *Historia de Regno Sicilie*, presso Caruso cit. Bibl. Sic. p. 459.

(3) V. nel De Martène, *Veterum scriptorum et monumentorum*, pagg. 1232 e 1233. Summaria privilegiorum Ecclesiae Romanae. Tom. II. Parisiis 1724.

Dopo avere accennato gli altri diplomi, vi si dice:....

« .... (Item) alia scriptura continens formam juramenti fidelitatis
« praestiti domino Clementi per Willelmum regem Siciliae (Gugl. II)
« .... salva concordia quae inter papam Adrianum et regem Wil-
« lelmum patrem ipsius regis facta fuit. »

Monarchi, teorìe che non combattute sin dall'inizio dai Principi, ne costituirono una posizione inferiore nelle lotte future.

L'impero appartiene alla Santa Sede, aveva scritto Innocenzo III (1), ed il suo operato fu conforme a tale principio.

Appena infatti salì al pontificato nel 1198, quando Costanza, sentendosi debole, gli mandò a chiedere l'investitura del Regno di Sicilia, del Ducato di Puglia e del Principato di Capua, rispose che per ciò ottenere dovesse rinunziare del tutto ai quattro Capitoli sulle elezioni, legazioni, appelli e concilî, che si contenevano nel trattato di Adriano, rinnovato da Clemente, il che equivaleva all'abolizione del Concordato ed al disconoscimento del diritto di patronato (2).

Come sia finita la quistione inesattamente lo mostrano i suddetti scrittori: l'anonimo Fuxense, riportato dal Caruso, dice che Costanza inviò doni al Papa per *immutare propositum eius* e questi rinnovò l'investitura, *capitulis illis omnino remotis* e S. Antonino: *capitulis illis omnino sublatis*. Ciò è in contradizione con quanto si legge nell'investitura data dal Pontefice e con il suo breve (di poco posteriore) del 19 novembre 1198 sulle elezioni (3).

Invece nelle stesse lettere d'Innocenzo III ho rinvenuto,

---

(1) Interest Apostolicae Sedis diligenter et prudenter de Imperii Romani provisione tractare, cum Imperium noscatur ad eum principaliter et finaliter pertinere. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici II.* Ad a. 1200. Vol. I, p. 70.

(2) Questo fatto ricorda l'Anon. Fuxense del Caruso (p. 637), l'Ughelli nella sua *Italia Sacra* (Tom. VII, p. 562), S. Antonino nelle sue Cronache: Divi Antonini. *Chronicorum,* III. Tit. 19. C. 1, § 1. p. 88. Lugduni 1586) ed altri scrittori antichi, mentre ne tace il Raynald nei suoi *Annales*, ad a. 1198.

(3) Anche l'illustre Gregorio su questo punto è tratto in errore (*Dir. publ. Sicil.* p. 221. Palermo 1873), perchè, basandosi sull'Anonimo Fuxense, sostiene che: « negossi di accordare al piccolo Federico i succennati capitoli. » sebbene poi aggiunga che « il diploma pontificio non ebbe alcuna esecuzione in Sicilia, essendo stato spedito quando l'imperatrice era già morta » — Così mostra di sconoscere il breve del 1198.

come finì la vertenza. Nel gennaio 1209, avendo Federico mandato in esilio alcuni canonici, che non volevano eleggere un Arcivescovo, il Papa lo rimprovera aspramente, rammentandogli ciò, che prima erasi concordato con sua madre, e vi si dice che i tre capitoli sugli appelli, legazioni e concilì erano stati tolti, quello invece *electionibus scilicet moderato* (1). In fatto nell'investitura a Costanza vi si dice, che per le elezioni dovesse prestarsi l'assenso, semprechè si fossero fatte canonicamente, ed il Re ne fosse richiesto (2). Ma di patronato sulle Chiese di Sicilia nessun cenno.

Disconosceva Federico i suoi diritti? O non forse ancora il diritto di patronato nelle teorie canoniche non aveva preso lo sviluppo, che acquistò poi?

Per spiegare meglio il significato di quelle parole vi dedicò un apposito breve, che l'Huillard-Brèholles, sull'autorità del Chioccarello, stabilisce per il 19 novembre 1198, il quale è di somma importanza, perchè modifica ciò, che erasi stabilito nel Concordato di Guglielmo I, nel senso sempre di menomare il potere regio.

Mentre dapprima il capitolo, designato il Vescovo, lo doveva render noto al Re, perchè questi potesse prestare il suo assenso, prima che fosse reso di pubblica ragione, per il breve suddetto dopo l'elezione dovrebbe pubblicarsi il nome dell'eletto e poi notificarsi al Re.

Che importava ciò? Il Re avrebbe potuto negare l'assenso, ma, dopo la pubblicazione del nome, ciò sarebbe riuscito sgradevole e difficile (3).

(1).... Et obtinuerunt (i legati di Costanza) a nobis illud privilegium innovari et confirmari ei et tibi regnum, tribus capitulis... a privilegio prorsus amotis, et quarto, de electionibus scilicet, moderato Huillard-Breholles, op. cit. I, p. 141.

(2) L'investitura è riportata dal Raynald all'an. 1198, N. 67, dal Baluzio nell'Epistolario di Inn. III (*Tom I, Lib. I, Ep. 410, p. 242.* dell'edizione di Parigi del 1682), dal Pirri (*Sic. Sacr.* I. 106), dal Lunig. nell'op. cit. (I, 862-63.) ed infine dall'Huill-Brèh. (I, 18).

(3) Scaduto, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie.* § 19, Pal. 1887.

Viene riconosciuta però una certa efficacia all'assenso del Re, perchè prima di tale assenso l'eletto non sarà intronizzato:

« Ne igitur ulla de cetero inter nos et successores nostros ac vos et heredes vestros super electionibus dissensio suscitetur, modum faciende in posterum electionis presentibus curavimus litteris explicare, in quibus sic in multis regie serenitati deferimus ut libertatem ecclesiasticam non ledamus. Sede vacante capitulum significabit vobis et vestris heredibus obitum decessoris. Deinde convenientes in unum, invocata Spiritus Sancti gratia, secundum Deum eligent canonice personam idoneam cui requisitum a vobis prebere debeatis assensum.

Electionem vero factam et publicatam denuntiabunt vobis et vestrum requirent assensum. Sed antequam assensus regius requiratur, non inthronizetur electus nec decantetur laudis solemnitas que inthronitationi videtur annexa, nec antequam auctoritate pontificali fuerit confirmatus, administrationi se ullatenus immiscebit (1). »

Lo stesso scrisse agli Arcivescovi ed al Clero di Sicilia (2) ed a quelli di Puglia (3).

E quando questo Pontefice amministrò il Regno come tutore di Federico, dava un doppio assenso per le elezioni canoniche: oltre alla conferma come Papa, quello che avrebbe dovuto dare il Re, ch'egli chiama *viceregio*, e ciò avvenne per i Vescovati di Capua (4), di Penne (5) e di Reggio (6), che vacarono in quel tempo.

---

(1) Huillard-Brèh. cit. I, 19, 20.—Lunig, Cod. cit. I, 862.—Pirri, Sic. Sacr. cit. I, 106.—Baluzio, Op. cit. I, p. 241.—Martène, *Veter. Script. monum.* I, 1239.

(2) Baluzio cit. Ep. 412.

(3) Id. id. id. 413.

(4) Capitulo capuano. Discreptioni vestre per Apostolica scripta mandamus.... quatenus... personam idoneam per electionem canonicam assumatis.... nuntios idoneos trasmissuri per quos a nobis vice-Regia postuletis assensum et Apostol. confirmationis gratiam requiratis.—Pirri, *Sic. Sacr.: de elect. praesul. Siciliens.* ad a. 1198. p. CVII. e Baluzio, Op. cit. Tom. I, Lib. 2, Ep. 190. p. 459.

(5) Ughelli, Op. cit. I, 1128.

(6) id. id. II, 238.

5.—Ancora prima che Federico II cominciasse a regnare scoppiarono le lotte tra Chiesa e Stato per la collazione dei benefizî.

Nel 1209 Federico fece mandare in esilio alcuni canonici di Palermo, che avevano rifiutato di procedere dietro sua ingiunzione all'elezione dell'arcivescovo. Ciò mostra, che nonostante che la Chiesa di Palermo fosse di Patronato Regio, non ancora per la mancanza di un diritto positivo certo e determinato si esercitava da noi in Sicilia il diritto di presentazione, che dipoi si riconobbe ai patroni. Mostra altresì, come quella pratica di eleggere i Vescovi che si contiene nel breve d'Innoc. III, si intendeva estesa anche alla Sicilia nonostante i diritti regî, di che si ha conferma nell'epistola dello stesso pontefice ai Vescovi ed al Clero di Sicilia sopra ricordata.

In quella congiuntura il Papa scrisse a Federico, rimproverandolo, rammentandogli il trattato con Costanza e raccomandandogli di riparare il mal fatto (1).

Purnondimeno appena Federico fu coronato nel 1211, non si mostrò nemico dei concordati e dei trattati antecedenti per le collazioni, e nel febb. 1212 riconfermò le modalità di esse, contenute nel breve di Innoc. III e con le stesse parole (2).

Nessun dubbio quindi che l'Imperatore esercitasse il suo diritto di assenso—il quale in certo qual modo equivaleva al *jus praesentationis* ammesso dal diritto Canonico nuovo—anche sotto Innoc. III: i documenti dell'epoca lo mostrano chiaramente, i fatti confermano i documenti.

Non manca qualche atto autoritario come quello del 1211 per il Vescovo di Policastro. Narra l'Ughelli nel tomo VII della sua grande opera (3), come, vacando nel 1211 quel Vescovato,

---

(1) Huillard-Breholl. cit. I, 140 (anno 1209).

(2) Huill. - Breh. cit. I, 203-204. Il Lunig ritiene invece, che tale documento sia di un anno avanti: febbrajo 1211. Comincia con le stesse parole del breve del 1198: ne ulla de cetero inter vos vel successores vestros et nos vel heredes nostros super electionibus celebrandis dissensio suscitetur.... etc. V. anche Lunig. Op. cit. II, 866.

(3) Ughelli, Italia Sacra, VII. *de episcop. Policastr.* N. 3, col. 560 - 61. Venetiis 1721.

il Capitolo procedette all'elezione, ma l'Imperatore non prestò il suo assenso e così per le altre elezioni successive, perchè voleva, che elegesse un certo Giacomo suo medico.

Il che ottenne, ma il Papa dichiarò invalida l'elezione, perchè *contra constitutionis tenorem inter Romanam Ecclesiam et Illustris memorie Imperatricem Constantiam super Episcoporum electionibus Sicilie,* valida invece quella di un altro Vescovo, ch'era stato eletto prima (ed in questo senso scrisse al Vescovo di Capaccio ed all'abate di Cava il 15 giugno di quell'anno).

È notevole però, che in questa occasione il Papa non attaccò l' assenso regio, che pure è riconosciuto valido, ricordando l'antico trattato di Costanza, ma l'arbitrio Imperiale.

Ma, all'infuori di questo piccolo incidente, cordiali dovettero pertanto essere i rapporti tra Federico ed Innocenzo intorno a questo tempo. Nel 1213 (12 luglio) infatti Federico sancisce, che le elezioni dei prelati si facciano *libere et canonice quatenus ille preficiatur ecclesie viduate* (1); ed arrivò anche a chiamare abuso il diritto di spoglio dei suoi predecessori d'immettersi in possesso dei beni vacanti (2).

Le lotte non erano ancora incominciate, esse lo dovevano più tardi, quando Federico più avanti negli anni sarebbe stato in grado di valutare gli abusi e la sua potenza.

Innoc. III morì nel 1216, ma non diede luogo, come si è detto, a gravi dissensi: Egli aveva rinnovato il Concord. di Gugl. I in un senso più favorevole alla Chiesa e se ne teneva pago. L'ultimo suo atto sul riguardo, di cui si ha notizia, è del 10 sett. 1213, con il quale, a proposito dell' elezione dell'Arcivescovo di Palermo comanda a Gregorio, suo legato, di fare

---

(1) Huill. - Brèh. Op. cit. I, 269, ed anche nel Pertz, *Mon. Germ. hist.* IV, 224 e nel Lunig. II, 709.

(2) Illum quoque dimittimus et refutamus abusum, quam in oc- « cupandis bonis decedentium prelatorum aut etiam ecclesiarum vacantium nostri consueverunt antecessores. .. etc. Huill. - Brèh. Op. e loc. cit.

eleggere dal Capitolo Berardo, ed aggiunge, che questi è persona grata al Re (1).

6. — Onorio III fu eletto pontefice nel 1216, ma le sue recriminazioni contro Federico cominciarono tre anni dopo.

Nel 1219 rimprovera l'Imperatore di essersi intromesso nelle elezioni, alludendo al Vescovo di Brindisi, e lui risponde, che ciò non è vero, egli ha raccomandato solo dei candidati. Conchiude, annunziando che prossimamente manderà legati alla Curia Romana (2) ed infatti non molto dopo, in settembre, forse dietro reciproci accordi, si concede al Papa per le elezioni ciò, che era stato concesso ad Innocenzo III nel 1213 (3).

Ma due anni dopo gli muove le stesse accuse per le elezioni dei Vescovi di Aversa e Salerno, e, adontato, rifiuta di consacrarli insieme a quello di Capua. (1221, 21 agosto. Huill.-Brèh. II, 200).

La lotta si rincrudiva: Federico II a 27 giugno 1723 comandava, che se il Papa nominasse altri, non fossero ricevuti alle porte della città (Huill.-Brèh. II, 384-87).

È utile rammentare ciò, che narra il Fazello. Nel 1221 — scrive il Fazello — l'Imperatore sostituì molti Vescovi con altri di sua volontà ed altri ne esiliò perchè a lui avversi (intende forse alludere a quelli rammentati), ed essendosi il Papa lagnato, rispose *indignatum* che se: « Imperatoribus quadringentis et amplius annis a Carolo magno licitum fuisset dignitates episcopales.... per anulum et virgam conferre, non se Henrico patre, non Friderico avo inferiorem idem onus ampliandi imperii sibi incumbere; cumque Siciliae Reges et matrem eius Constantiam Reginam electionis Praelatorum ius peculiare semper habuisse constaret eam in se unum indignitatem nec Guillelmi Regis

(1) Huill.-Brèh. I. 278-279. (10 sett. 1213).

(2) Raumer, *Gesch. der Hoenstauffen.* III, 176, e Böhmer, *Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV, Friedrich II, Heinrich VII und Conrad. IV.* (1198—1254) p. 98. N. 275. Stuttg. 1849.

(3) Il documento relativo porta perfino le stesse parole, senonchè all'espressione *domine Innocentii* è sostituita *domine Honorii.* Huill.-Brèh. I, 675. Lunig. II, 713. Pertz. IV, 231.

avunculi in Romanam Ecclesiam beneficia, nec parentis Henrici liberalitatem meruisse.... etc. » (1)

Non mi è stato possibile rinvenire nei documenti dell'epoca una tale risposta fiera e dignitosa. Invece si rinviene una lettera dell'8 luglio 1222, con la quale Federico domanda al Papa, perchè non vuole confermare Vescovo Giovanni di Trajetto suo notaro, eletto all'unanimità dal Capitolo di Brindisi (2) ed un'altra del 29 ottobre dello stesso anno con la quale chiede al Papa, che voglia approvare il decano Ugo all'Arcivescovato di Capua, avendolo il Capitolo riconosciuto degno (3).

Quindi sembrano false le sostituzioni di cui parla il Fazello, attestando i documenti, che Federico II chiedeva la conferma di Vescovi eletti regolarmente, ma che al Papa sembravano forse troppo devoti all'Imperatore. Anzi sembra, che se v'era alcuno, che voleva alterare la pratica dell'elezioni era il pontefice stesso, imperocchè si lagna, che Federico vuole provvedere ai Vescovati di Capua, Salerno ed Aversa—mentre erano stati regolarmente eletti — e non vuole ricevere quelli che saranno nominati da lui stesso, e aggiunge essere venuta ai suoi orecchi la voce, che se lui, il Papa, li avrebbe nominato direttamente, non sarebbero stati ricevuti (4).

Ed il Papa a tener duro, tanto che nell'anno seguente, in maggio, Federico gli scrisse, pregandolo di decidere su Giovanni Trajetto, eletto Vescovo dal Capitolo di Brindisi e per il quale fin allora non aveva ricevuto alcuna decisione (5).

Ma il Papa intendeva affermare la sua supremazia, e nel settembre del 1225 scrive all'Imperatore, annunziandogli di avere provvisto direttamente le cinque Chiese di Brindisi, Canzano,

(1) Fazello, *De rebus Siculis*. Dec. 2, Lib. 8. Cap. 2. Vol. III, p. 7. Catanae 1753.

(2) Böhmer, *Die Regesten des Kaiserreichs....* cit. p. 121. N. 478, e Huill.-Brèh. II, 259.

(3) Böhmer. Op. cit. p. 121. N. 483. e Huill.-Brèh. II, 272.

(4) Huill.-Brèh. II, 384-387, e Faz. Dec. 2. Lib. VIII, vol. 3, p. 438.

(5) Huill.-Brèh. II, 431. (3 maggio 1224). Böhmer, 127. N. 537.

Salerno, Aversa ed un'abbazia da lungo tempo vacanti *(diu vacantibus)* ed avervi messo *personas idoneas de regno oriundas et fideles,* e l'esorta a ricevere ed onorare i nuovi prelati ed a conservare i loro diritti (1).

L'imperatore, tranne il Capuano, non li volle accettare, come ci avverte Riccardo di S. Germano (2), e l'affare rimase sospeso, finchè nello stesso anno 1226 pensò di soddisfare il desiderio del Papa (3). Ma certo a malincuore perchè infatti gli scrisse lagnandosi, che ne sminuisse i diritti nelle elezioni dei Vescovi. Il che s'inferisce da una lettera di Onorio del maggio 1226: Dicis jus regni Sicilie in electionibus prelatorum — sicut asseris (!)—debitum ex antiquo nostris constitutionibus minorari; e soggiunge, atteggiandosi a vittima, che se egli riandasse i trattati suoi e di sua madre e le costituzioni dei Santi Padri vedrebbe che: « *non culpares Ecclesiam circa defensionem Ecclesiastice libertatis cum non debeat de justicie persecutione morderi qui contendere nititur de abusu* (4).

« Tu asserisci, che noi non abbiamo rispettato la forma ri-
« chiesta nelle elezioni e te *inconsulto* abbiamo provveduto di-
« verse Chiese vacanti, ma quale sia questa forma l'ignoriamo
« e piuttosto non dipenda dall'arbitrio della tua volontà. » Soggiunge, che non intende eleggere i sospetti ed accetta, che l'Imperatore presenti una lista di essi (5).

7. — Certamente gli eventi che seguirono, quando Gregorio IX salì al Pontificato, contribuirono a rendere Federico nemico della Santa Sede.

---

(1) Huill.-Brèh. II, 523. (25 settembre 1225).

(2) Riccardo da S. Germano: *Chronicon* presso Caruso ed anche presso Muratori, *Rerum italicarum scriptores.* Tom. VII, p. 976 ad a. 1226.

(3) Ibidem:... Tunc prelati omnes quos Papa creaverat scilicet Brundusinus, Consanus, Salernitanus archiepiscopi Adversanus episcopus et abbas.... in suis ecclesiis recipiuntur.

(4) Huill.-Breh. II, 594.

(5) Ibidem— Così astutamente si negavano i diritti dell'Imperatore, che gli provenivano dal Concordato. Sembra nè più nè meno di essere in altri tempi più recenti.

Federico non fu un eretico, come è stato definito da molti scrittori specialmente antichi o di poco posteriori al suo tempo, non combattè i canoni ed i dogmi della Chiesa, che anzi voleva rispettati e che gli avevano fatto promulgare pene severe contro i Catari ed i Patareni e gli eretici in genere (1) e gli avevano fatto scrivere a Gregorio IX, che bisognava agire contro i perturbatori della fede, che considerava ribelli dell'impero (2), per restaurare i diritti della Chiesa, ma egli capo dell'impero sentivasi il signore temporale del mondo e come tale, vedendosi attraversata la via dai Pontefici, che agli occhi suoi avrebbero dovuto avere la sola missione spirituale, li combatteva esclusivamente sotto questo solo punto di vista.

Egli riteneva per la parte temporale la Santa Sede sottoposta all'impero, perchè come sovrano temporale il Papa esercitava il suo potere in virtù di concessioni temporali, riteneva quindi un'ingratitudine quella del potere ecclesiastico, quando aspirava a cose maggiori, mentre doveva la sua grandezza al laico ed invece rivolgeva contro di esso i beneficî ricevuti.

Contro questi attentati alla sua potenza egli si vedeva inferiore per uno stato di cose creato dai Papi, che susseguirono a Gregorio VII e dalle legislazioni canoniche che in quel tempo si erano venute formando e quindi attese a sollevare la propria sovranità, a ristabilire l'indipendenza propria e della società civile contro la supremazia pontificale, a fortificare l'unità dell'impero contro questo potere invadente e distruttore (che avrebbe dovuto avere soli fini spirituali).

Queste lotte non giovarono alla Chiesa e dovettero influire per certo sul suo animo di credente, imperocchè in sugli ultimi anni della sua vita, stanco, nauseato dell'aspra lotta che per abbatterlo i Papi gli suscitavano, arrivò a concepire una Chiesa cattolica indipendente da Roma, di cui egli, capo dell'impero, avrebbe dovuto essere capo spirituale ed il suo Pier delle Vi-

---

(1) V. nel Digesto Italiano la mia voce *Eresia*.

(2) Il 3 dic. 1233 scrisse a Gregorio: *se paratum esse ad preliandum una cum ipso contra hostes fidei* (Huill. IV, 457) ed il 27 marzo 1235: che *se semper ad difensionem Ecclesie paratum esse* (IV, 535).

gne il Vicario ed amministratore. Concetto che potè attuare per la Sicilia propriamente detta, perchè quivi dal 1245 al 1250 fu ad un tempo Papa e Re, disponendovi dei beni delle Chiese, delle persone degli ecclesiastici, che sottopose alla giurisdizione secolare, nominando ed intronizzando suoi seguaci nei principali seggi.

Pochi anni prima era avvenuto il contrario.

Quando Gregorio XI succedette ad Onorio III, agì come se la Sicilia fosse un regno a lui subordinato. Vi esercitava tutti i diritti sovrani, concedeva franchigie ai Comuni, imponeva tasse e li faceva esigere a suo nome, concedeva la facoltà di batter moneta e perfino scrisse: cum regnum Sicilie plene proprietatis jure ad Romanam spectet Ecclesiam (Huill.-Brèh. III, 34. a. 1227).

Nel 1230 quando si trattò la pace con il Pontefice, i legati pontificî volevano, che non avvenisse alcuna ingerenza civile nelle elezioni e ciò non secondo i trattati antecedenti con Costanza e Federico stesso, ma *secundum statuta concilii generalis* (1).

Pure Federico non volle abdicare ai suoi diritti, e nell'anno seguente (1231) prescrisse ai suoi ufficiali di non conferire beneficî senza il suo assenso (2).

In quanto alle forme restava sempre importantissimo l'assenso regio, come ci mostra Riccardo da S. Germano a proposito dell'elezione dell'Abate di M. Cassino avvenuta nel 1237. Dopochè questa fu fatta secondo i Canoni, due frati andarono fino in Germania per richiedere il di lui assenso ed egli prima di darlo volle avere sicure notizie sul conto dell'Abate e mandò a richiederle agli Arcivescovi di Capua e Palermo ed allora solo approvò l'elezione (3).

Nelle elezioni—egli dice—noi non facciamo che usare un

(1) 28 ag. 1230. Huill. III, 218. N. III. Docum. sui preliminari di pace.

(2) *Novae Constitutiones Regni Siciliae.* Huill. IV. 224, dell'anno 1231.

(3) Ricc. da S. Germ. ad a. 1231 presso Caruso, op. cit. p. 612

nostro diritto, e, così facendo, non crediamo d'ingiuriare alcuno (1).

Il Papa allora, non potendolo attaccare altrimenti, gli scrive, che le persone da lui nominate erano indegne e Federico risponde, che forse indegno nel linguaggio papale era sinonimo di fedele allo Stato (2). Dignitosa risposta!

E nello stesso tempo gli ripete, che la sua intromissione nelle elezioni deriva da un diritto antico (3).

Ma il Papa non intendeva in alcun modo cedere: un mese appresso l'imperatore dà l'assenso all'elezione di certi Vescovi, ai quali viene negata la consacrazione (4).

E quando qualche tempo dopo gli Arcivescovi di Worms, Vercelli e Parma furono incaricati dal Papa di riferire sopra *varia crimina* di Federico II, alla falsa proposizione: Quod non permittit Cathedrales et alias vacantes Ecclesias ordinari et hac occasione periclitatur libertas Ecclesie, perit fides.... Federico rispose: che egli intendeva usare ma più modestamente quegli stessi privilegi e quelle dignità, che avevano avuto i suoi predecessori (5).

8. — Nell'ultimo periodo della sua vita e precisamente dal 1245 in poi la storia mostra — come abbiamo detto — che egli fu ad un tempo Papa e Re in Sicilia, perchè disponeva dei beni delle Chiese, intronizzava suoi seguaci nei principali seggi o li lasciava vuoti. Inoltre assoggettò il clero alla giurisdizione secolare, nonostante che Innoc. IV sostenesse dopo l'interdizione di Federico, che la Sicilia, divenuta vacante, dovesse devolversi alla Santa Sede (6).

---

(1) 16 apr. 1236. Huill.-Brèh. IV, 830.

(2) De personatibus sane per nos collatis ut scribitis juvenibus et indignis..... nisi forsan quod credere non debemus illos propterea reputetis indignos quos nobis ipsorum obsequentium fides gratos exibuit et suorum. (20 sett. 1236), Huill.-Brèh. IV, 910.

(3) 20 sett. 1236. Huill.-Brèh. IV, 905 e Höfler. *Kais. Fridr. II.* Doc. N. 26. p. 360.

(4) 23 ott. 1236. Huill.-Brèh. IV, 920.

(5) 28 ott. 1238. Huill.-Brèh. V, 249.

(6) 12 marzo 1247. Presertim cum regnum Sicilie rege nunc careat. Potthast, *Reg. Inn. IV.* Lib. IV, N. 897.

Questo suo procedimento gli meritò i fulmini di Innocenzo IV. Rammenta l'Huillard-Brèh. che: Innocentius acerrime contra Fridericum invectus (est).... universa statuta in prejudicium ecclesiastice libertatis edita irrita decernendo, electiones liberas omni seculari potestate sanciendo (1).

Con la morte di Federico si chiuse questo periodo fortunoso, dal quale si potrebbe trarre una filosofia troppo pessimista per il Vaticano Regio: le idee di supremazie temporali talora accecano le menti al punto da negare la verità ed il diritto ed a volte per quelle menti cieche il manto religioso è un'ipocrisia, che serve a coprire le più sfrenate ambizioni di un miserabile dominio e che deve servire a scalzare dalle fondamenta i governi, che non si piegano alla sua autorità ed assoluta volontà.

9. — Federico II per il suo fiero carattere, per la sua grande potenza era il più grave ostacolo alle pretese temporali del Papa. È perciò che, morto Federico, il Papa, non trovandosi contro una forte opposizione ai suoi disegni, cominciò più apertamente a vantare diritti sulle elezioni capitolari ed ecclesiastiche del Regno.

In questo periodo, che va dalla morte di Federico II (1250) alla venuta di Carlo d'Angiò (1265), si può chiaramente osservare (come rilevasi dal *Regesta Pontificum Romanorum* del Potthast) un continuo disegno per quelle mire, che erano state costanti riguardo alla collazione dei beneficî in Sicilia fin da Alessandro ed Inn. III e che poi ai tempi degli Angioini condusse alla supremazia assoluta della Santa Sede.

Cominciò con il dichiarare nulle tutte le leggi e gli statuti di Federico (2) e nello stesso tempo mandò in Sicilia un fra Ruggiero da Lentino con la missione di perseguitare i ribelli della Santa Sede, sequestrarne i beni, assegnarli alle Chiese, ordinando a tutti gli Arcivescovi e Vescovi di riceverlo degnamente (3).

---

(1) 8 dic. 1248. Huill.-Brèh. IV, 678-681.

(2) A. Potthast, *Regesta Pontificum Romanorum.* Vol. II. Numero 14693.

(3) Potthast, Op. cit. N. 14236 e 14238.

Nel 1253, mentre regnava Corrado, Innoc. IV aveva tentato di abbatterlo (1), cercando di far venire al suo posto Carlo Conte di Provenza, con la promessa che gli avrebbe dato in feudo la Sicilia ed il Ducato di Puglia e Calabria sotto certe condizioni: Avrebbe dovuto revocare tutte le Costituzioni, promulgate da Federico e da Corrado contro *l'ecclesiasticam libertatem*, espressione molto esagerata, che serviva mirabilmente a nascondere le ambizioni della Curia.

Non avrebbe dovuto richiedersi al Re per l'elezione dei Prelati nessun consiglio o consenso *nec ante nec post electionem* e solo avrebbe potuto annunziarglisi la morte del prelato, se fosse consueto di farsi.

Seguivano le condizioni, alle quali il Papa non ammetteva deroghe: tra le altre indiscutibile quella sul foro ecclesiastico e l'altra che nelle Chiese vacanti il Re non avrebbe dovuto avere alcuna regalìa (2).

Carlo non potè allora venire, perchè occupato in guerre ed in spedizioni contro i barbari d'Oriente, ma è certo, che se fosse venuto, avrebbe accettato le condizioni pontificie, come le accettò pochi anni dopo.

Nondimeno il Papa, nonostante che in Sicilia vi fosse un governo costituito, ne disponeva come se ne fosse il vero imperatore: disponeva che il Cardinale Guglielmo mandato da lui ivi, ad rebellium pertinaciam comprimendam, potesse appropriarsi dei frutti delle Chiese vacanti o non vacanti, imporre ed esigere collette (3), dichiarava agli Arcivescovi, Vescovi, Conti,

---

(1) Rodenberg, *Innoc. IV und das Konigreich Sicil.* (1245 - 1245). Halle 1892.

(2) Capasso, *Historia diplomatica Regni Siciliae ab. a. 1250 ad a. 1266*. p. 43. Napoli, 1874.

Innocenzo IV nutriva questo disegno fin dall'anno precedente (1252). Nei *Regesta* del Potthast al N. 14681 è riportata una lettera, che scrisse il 5 agosto 1252 a Ludovico Re di Francia, perchè pregasse Carlo, suo fratello, ad accettare il Regno di Sicilia.

(3) Capasso, Op. cit. (4 sett. 1254) p. 74.

Baroni ed a tutti gli abitanti di Sicilia e di Calabria, che assumeva sotto la sua protezione e difesa tutte le Chiese ed i loro beni: Libertates et immunitates, usus.... et consuetudines illibatas semper serbare volentes. Statuimus preterea ut predicte Sicilia et Calabria perpetuo sint de demanio Ecclesie Romane atque nostro (1).

Non altrimenti agiva Alessandro IV, succeduto ad Innocenzo IV verso la fine del 1254, imperocchè egli confermò ai Vescovi, Arcivescovi e prelati le libertà, le immunità ed i privilegi, che avevano ricevuto tanto dal Papa suo predecessore che dal Re Corrado (2).

Tentò Manfredi, vista la brutta piega che prendevano le cose per il nipote suo Corrado, di por fine alla discordia tra questi e la Santa Sede mediante legati speciali (3), ma sembra, che non abbia potuto conchiudersi nulla per le ostilità e le ambizioni pontificie.

E siccome Manfredi era un avversario ben più temibile di Corrado, si acuì contro di lui la guerra, si cercò di non farlo eleggere Imperatore (4).

Ma eletto, piovvero le scomuniche al Vescovo di Girgenti, che l'aveva consacrato ed a lui stesso e ne furono minacciate a coloro, che avrebbero trattato con lui, minacciandoli altresì della privazione di tutte le dignità e beneficî ecclesiastici che possedevano, e dando piena libertà di procedere alla collazione dei benefizî a coloro, cui sarebbe spettato per autorità propria o per delegazione della Santa Sede, minacciando altresì la sco-

---

(1) Capasso, Op. cit. (20 ottobre 1254), p. 80.

(2) Ibid. (6 genn. 1255), p. 95 e 96 ai N. 191 e 192.

(3) 15 marzo 1255. Capasso, Op. cit. p. 102. (N. 208). Muratori, *Antiq. It.* VI, c. 89.

(4) Scrive Matth. Parisius, che fu eletto dai Magnati, dai Conti e dai Prelati *contra voluntatem Papae.* (10 ag. 1258), Capasso, Op. cit. p. 148. (N. 282).

munica a quelli, che avessero ricevuto dignità e beneficî ecclesiastici da Manfredi (1).

Questo periodo di storia giuridica, per quello che a noi riguarda, è molto scarso di documenti: sembra che Manfredi, siasi poco curato della scomunica pontificia ed abbia conferito beneficî, o almeno abbia disposto a suo placito delle Chiese del Regno, imperocchè Urbano IV, scrivendo il 26 aprile 1262 al Re d'Aragona per impedire che costui desse in matrimonio il suo primogenito alla figlia di Manfredi, si lamenta dei delitti di quest' ultimo contro la Chiesa, perchè aveva occupato le Chiese vacanti e non vacanti ed aveva gravato i prelati di taglie (2).

10.—Nel giugno del 1263 Urbano IV ripetò a Carlo D'Angiò la proposta di occupare il Regno delle due Sicilie sotto le stesse condizioni, che gli aveva fatto Innoc. IV dieci anni prima (3) e le trattative durarono anche nell'anno seguente (4).

Come è noto, Carlo accettò e nell'investitura, che gli diede Clemente IV, si legge:

XV. Omnes Ecclesie tam Cathedrales quam alie regulares et seculares.... et omnes clerici ac universe persone ecclesiastice ac quecumque religionis loca cum omnibus bonis suis in electionibus, postulationibus, nominationibus, provisionibus plena libertate gaudebunt, nec ante electionem sive in electio vel post Regius assensus vel consilium aliquando requiretur.... salvo vobis et vestris in Regno heredibus jure Patronatus in ecclesiis in tantum in quantum Reges Sicilie hujusmodi jus patronatus in ipsis ecclesiis habuerint.

XIX. In ecclesiis vacantibus vos vel vestri in Regno heredes nulla habebitis Regalia, nullosque fructus reditus et pro-

---

(1) Capasso, Op. cit. p. 171. (N. 310).
(2) Ibid. p. 218. (N. 368).
(3) Capasso, Op. cit. p. 228 (N. 387). (17 giugno 1263).
(4) Ibidem, N. 399 a 400 (gennajo 1264).

ventus, nullas obventiones ac nullus prorsus alia percipietis ex eisdem (1).

Quantunque il periodo Angioino rappresenti l'annichilamento della potestà regia, perchè gli Angioini dovevano al Papa il Regno delle due Sicilie e quindi molto docilmente si piegavano ai di lui voleri, e quantunque verso questo tempo (seconda metà del XIII sec.) cominciassero teorie nuove riguardo ai beneficî, cioè la regola che la piena collazione delle Chiese e dei benefizî spettasse al Sovrano pontefice (2), le regole della Romana Cancelleria, le riserve ecclesiastiche che toglievano ai Capitoli il loro diritto di eleggere i prelati e lo riserbavano, prima che vacassero, al Papa, le Rassegnazioni ossia le cessioni dei benefizî alla Curia per coloro che ne avessero più di uno e poi le Commende, gli Spogli, le Coadiutorie, quantunque tutto questo, dico, il riportato documento è per noi di una grande importanza, imperocchè è il primo documento ufficiale in cui si riconosce il Patronato Regio sulle Chiese di Sicilia e ci mostra, che doveva sembrare così evidente anche al Pontefice da conservarlo attraverso le generali rinunzie.

Noi non possiamo assicurare, se effettivamente gli Angioini in Sicilia esercitassero il loro diritto di patronato; ci mancano i documenti e nella stessa raccolta del Del Giudice nessuna collazione di benefizî si rinviene da parte del Re.

Solo il Raynald ci fa noto, che nel 1285, mentre ferveva la guerra tra Angioini ed Aragonesi, Onorio IV dispose pienamente dei beneficî sotto il pretesto che, venendo fatte dall'uno o dall'altro dei belligeranti, non sarebbero state le collazioni riconosciute da quello di essi vincitore (3).

Ma nell' investitura del 1289 a Carlo II D' Angiò non si parla più di patronato e vi si dice: Salva semper circa Ecclesias Cathedrales et alias regulares et seculares et loca Eccle-

---

(1) G. Del Giudice, *Codice diplom. del R. di Carlo I e Carlo II D'Angiò* (1265-1309), Vol. I, 23-24. Napoli 1863.

(2) Cap. 2, De praebendis, in VI.

(3) Raynald, *Annales cit.* ad a. 1285. N. 62.

siastica tam in faciendis provisionibus et electionibus confirmandis.... Romani Pontificis et Ecclesie Romane jurisdictione ac auctoritate plenaria et libera potestate (1).

Le ultime parole fanno chiaramente comprendere l'ingerenza del Papa e della Chiesa Romana.

Nondimeno sembra, che il Re non rinunziasse all'Exequatur. Andrea d'Isernia nel Proemio delle Costituzioni dice, che il Re un tempo prestava il suo assenso nelle elezioni non come patrono ma come Re, il che era stato abolito nei Capitoli tra il Papa e Carlo I, oggi (cioè ai suoi tempi) poteva solo escludere i sospetti, però soggiunge: *quod est intelligendum quando jus Patronatus non haberet* (2). Infatti nel 1299 Carlo II impedì il possesso a Manfredi Vescovo di Malta e non gli concesse l'exequatur perchè a lui sospetto (3).

Ed il Chioccarello con i documenti dell'epoca nel suo *Archivio della Regia Giurisdizione,* di cui se ne conservano alcuni volumi MSS. nella nostra Biblioteca Nazionale, mostra che ne diedero Carlo III, Ladislao e Giovanna II (4).

II. — Intorno a questo tempo avviene la separazione tra la Sicilia ed il Regno di Napoli.

Con il Vespro gli Aragonesi tornarono in Sicilia, combatterono contro gli Angioini, fintanto che dopo un'aspra guerra intervenne la celebre pace di Caltabellotta (1302), per la quale Federico d'Aragona restò in Sicilia con il titolo di Re di Trinacria e quello di Re di Sicilia restò agli Angioini.

Ma siccome gli Aragonesi non ebbero alcuna investitura dai Papi e ne furono così avversarî non meno che contro gli Angioini, non riconobbero, nè accettarono le dure condizioni, con le quali costoro avevano avuto il Regno, tanto che nella

---

(1) Raynald, Ibid. ad a. 1289.

(2) V. nelle *Constitutiones Regni*, edite a Venezia nel 1590, p. 9, col. 1ª.

(3) Ughelli, *Italia Sacra* cit. I, 16.

(4) Chioccarelli, Op. cit. IV, De R. Exeq.

pace di Caltabellotta non vi si fece alcun cenno sulle diminuite prerogative reali in materia ecclesiastica (1).

Nondimeno Federico II d'Aragona nel trattato di pace conchiuso sotto Gregorio XI con Giovanna Regina di Sicilia (cioè di Napoli) fu costretto a riconoscere per le collazioni quanto era stato imposto nel 1265 a Carlo d'Angiò: cioè nessun diritto di assenso tranne che per le Chiese di patronato regio (2).

Lo stesso e perfino con le stesse parole si ripetò tra Federico III il Semplice e Gregorio XI. (3).

12. — Verso la fine del XIV sec. l'autorità regia si consolida.

Cessate le guerre civili, che menomavano la potenza interna dei Re, e questa rafforzatasi, si manifesta e si rivolge in primo luogo contro gli usurpatori dei proprî diritti.

All' antico assenso regio si sostituisce una nuova forma d'imposizione, che, pur avendo le forme rispettose di una proposta, era un comando. Si tratta delle *proposte, designazioni e raccomandazioni*, di cui si hanno esempî fin da Martino I. (1394).

Quantunque le regole della Romana Cancelleria avessero attirata a Roma l'elezione dei Vescovi ed il Gius Patronato non esistesse che di nome, pure nel 1394 e 1396 quel Re con le elezioni di Giovanni de Pino al Vescovato di Girgenti e di Pietro Serra a quello di Catania, affermò espressamente, che a lui spettava di procedere a quelle elezioni « auctoritate Apo-« stolica *specialiter* in hac parte nobis tradita ac nostra Regia « auctoritate *maxime cum dicte Ecclesie constitute et dotate per « predecessores nostros simus veri patroni* (4).

Martino I alle collazioni dei beneficî che si facevano a

(1) Raynald, ad a. 1302. IV, p. 322. N. 4.

(2) Pirri, Op. cit. CVII, col. 2ª, A.—B.

(3) Raynald, ad a. 1372. N. 11. Tom. VII, p. 213.

(4) Pirri, *De elect. praesul. Siciliens.* CVII, col 2, E — F e Ibid ad Eccl. Cathan. p. 545. nonchè nei libri di Cancelleria e del Protonotaro dell'epoca ivi stesso citati.

Roma opponeva forti costituzioni, che consideravano come un *crimen lesae majestatis* eseguirne le disposizioni senza l'assenso del Re ed obbligavano i prelati, che l'avessero commesso, a supplicargli scusa (1). E perfino si arrivò a prescrivere che nel Regno.... « nixuna bulla o littera de Papa.... nun si degia apriri « nè legiri per nissuno, excepto che prima vengna in potiri « de la dicta Regina (2).... et deinde per comandamento de la « dicta Regina sinde farà quello, che sarrà ordinato » (3).

I documenti dell'epoca rivelano meglio nei fatti quali fossero le idee di Re Martino: il Re dispone liberamente di tutte le Chiese di Sicilia, vi elegge dei Vescovi, li promuove da un luogo ad un altro.

La sua teoria era: « ecclesiastica beneficia ordinantur per « eos ad quos spectat et pertinet de jure » (4) ed il Giarrizzo riporta un altro Capitolo in cui è prescritto il consenso del Re nell'elezione dei Vescovi (5).

Si hanno anche esempî di nomine dirette regie come quella di Giovanni da Procida ad Arcivescovo di Palermo (15 giugno 1400) (6) ed una grande quantità di altre per tutto il periodo del suo Regno dal 1391 al 1408: Mazzara, Malta, Cefalù, Girgenti, Catania, Palermo, M. Reale ed altre il che si può leggere in Pirri alle singole notizie su queste Chiese. (7).

In ogni caso anche quando l'elezione è fatta dal Capitolo, il consenso regio è sempre necessario « et si vacasi alchuna « ecclesia cathedrali nullu sia reciputu Prelatu, senza expresso

---

(1) Gallo, *Codice ecclesiastico Siculo.* I, p. 14, Dipl. XII di Martino I (1397).

(2) Trovandosi il Re in Sardegna per una spedizione.

(3) Gallo, Op. cit. I, 14. Dipl. XIII di Martino I (1408) ed anche Cap. LXVIII nei *Capitula Regni Siciliae* I, p. 185.

(4) Gallo, Op. cit. II, p. 137.

(5) Giarrizzo, *Codex Siculus.* Tit. VII, p. 340. Panormi 1779.

(6) Pirri, *Sic. Sacr. Not. Eccl. panormit.* p. 168, § 31.

(7) Pirri, *De elect. praesul. Siciliens.* p. CVII e CVIII. *Not. Eccles. Mazar.* p. 508-509. *Not. Eccl. Melit.* p. 596. *Not. Eccl. Cephalaed.* p. 446-447.... etc.

« comandamento nostro, donec vinde sia scripto, declarandoni « che persuni concurrino in quilli dignitati, tamen lu Capitulo « facza sua electioni infra tempo legitimo cum consensu de la « Regina predicta » (1).

13. — Anche Alfonso d'Aragona negò ogni valore alle Riserve pontificie ed in una prammatica del 1418, riportata dal Gallo (2), si dichiara, che non hanno autorità alcuna nel Regno le Extravaganti e le Regole della romana Cancelleria, non formando corpo di diritto *(non su in corpo di ragiuni)*, perciò si annullano tutte le provviste dei beneficî, fatto in forza delle Extravaganti e delle Riserve, e si dichiara, che le elezioni non potessero farsi senza il consenso del Re.

Questa politica di indipendenza della Curia prevalse durante il suo Regno.

Esistono infatti due Prammatiche l'una del 30 agosto 1422 e l'altra del 30 agosto 1423, riportate da Diego Orlando in una sua opera (3), con le quali si ordina che i frutti e le rendite dei beneficî vacanti dovranno essere raccolti dai Collettori del Re nonostante i decreti del Concilio di Costanza (4) e che anche i beneficî *riservati* alla Sede Apostolica non dovranno essere conferiti *absque mandato Regiae Majestatis* (5).

A questa Prammatica ne segue un'altra con la stessa data, per la quale tutti i beneficî ed i redditi della Sede Apostolica, mentre vacano, dovranno attribuirsi alla Regia Maestà (6).

Ed una prammatica del 16 luglio dello stesso anno comanda, che non sia eseguito alcun rescritto, editto o prov-

---

(1) Giarrizzo, Op. cit. I, 340 ed anche Gallo, II, 78 (Dipl. CII) e *Capitula Regni Siciliae*, Vol I, p. 185, Cap. 67.

(2) Gallo, Lib. I, p. 3.

(3) D. Orlando, *Un Codice di leggi e diplomi Siciliani*, p. 143 - 146. Palermo 1857.

(4) Orlando, Op. cit. Cap. V, p. 143.

(5) Ibidem, Cap. VI, p. 144.

(6) Ibidem, Cap. VII, p. 146.

visione del Pontefice, da emanare o emanate, se prima non abbiano ricevuto l'esecutoria del Re o del Vice-Re (1).

Il che non cessò di ripetersi in tempi posteriori: in un editto del 1443 si legge: *nullo modo apostolica rescripta in Regno Sicilie effectum sortiantur* (2); nel 1449 si minacciano rigorose pene a coloro, che dessero esecuzione a bolle e rescritti pontificî senza il Regio placito (3), la quale consuetudine fu perfino confermata nel 1477 dal Senato di Palermo (4).

Nè possiamo tacere di qualche altro documento di molta importanza, il quale dimostra ancor più il pieno potere del Re nelle collazioni dei beneficî maggiori.

Il Cap. 386 di Alfonso (5), dove dicesi: « supplica lo dicto « Regno ala dicta Majestati.... che li officii et beneficii etiam « ecclesiastici de lo dicto Regno, solum si debiano oi poczano « concediri ali Siciliani.... *exceptuando solum deli beneficii tutti « Episcopati et Archiepiscopati.... li quali sia in arbitrio de « la majestati predicta di concediri* a Siciliani oi a qualunque « altri persone, secundo meglo li sarrà visto » fa un'importante distinzione fra le Chiese di Patronato Regio, Vescovati ed Arcivescovati dove il Re poteva eleggere, in modo assoluto chi volesse: Siciliani e non Siciliani, e le altre non di patronato nelle quali l'ingerenza regia era tale da supplicarsi al Re, che ad essi venissero eletti dei Siciliani.

A che giova dilungarci ancora di più per provare ciò, che dai documenti dell'epoca risulta ampiamente provato?

Basta aprire i Registri della Cancelleria o del Protonotaro del tempo, che si conservano nell'Archivio di Stato di Palermo, per trovarvi numerose e frequenti collazioni regie, che il Papa approvava e consacrava.

Basta leggere nella classica opera del Pirri, là dove parla dei Vescovi eletti in questi tempi, il qual lavoro fu da lui fatto

---

(1) Ibidem, Cap. XXXVIII, p. 178.

(2) Pirri, Op. cit. *Not. Eccl. Panorm.* I, p. 174.

(3) *Siculae Sanctiones,* I, 146—Gallo, Lib I, 14. Dipl. XIV.

(4) Gallo, Op. cit. Lib. I, 18. (1477).

(5) *Capitula Regni Siciliae,* I, 347.

appunto sui documenti originali, per vedervi rispettato il R. Patronato, cioè le presentazioni del Re in conformità del suo diritto (1).

Per citare qualche esempio, ricordiamo: che nel 1421 il Re destinò alla Chiesa di Cefalù fra Antonio Ponticorona, suo consigliere, che il Papa consacrò; nel 1425 (24 luglio) (2), vacando l'Arcivescovato di Messina, vi elesse Archida da Ventimiglia e poco dopo nel 1429 un altro suo consigliere: fra Bartolomeo di Gattoli con lettera del 16 luglio ed il Papa Martino V consacrò queste presentazioni (3).

Nel 1434 elesse Arcivescovo di Palermo l'abbate Nicolò Tedeschi ed il Papa Eugenio IV lo consacrò (4).

Perfino nel 1437 quando ferveva la lotta fra il Papa ed il Re, perchè questi come figlio adottivo della Regina Giovanna di Napoli ne aveva occupato il Regno, senza domandarne il permesso al Papa, troviamo l'elezione del Vescovo di Patti per opera dal Re: Giacomo Porco da Messina, che il Papa consacra con lettera apostolica, spedita da Bologna nel gennaro di quell'anno (5), d' onde il Re poi nel 1449 lo passò a Messina (6).

Nel 1445, essendo vacante l'Arcivescovato di Girgenti, Alfonso vi elesse fra Antonio Ponticorona, Vescovo di Cefalù, e provvide altrimenti questo Vescovato, ed il Papa approvò, consacrandole, queste elezioni (7).

Nello stesso anno elesse l'Arcivescovo di Palermo (8), e nel 1447 alla Chiesa Vescovile di Malta fra Antonio d'Alagona, benedettino, (9) ed il Papa li consacrò.

---

(1) Altri Capitoli sullo stesso argomento sono il 414 ed il 416. *Capitula* cit. I, 363.

(2) Pirri, *Not. Eccl. Cephalaed.* 811, § XXV.

(3) Id. *Not. Eccl. Mess.* 420.

(4) Pirri, 173, § 3 (3 ediz.)

(5) Pirri, *Not. Eccl. Pactens.* 784.

(6) » » *Mess.* 421.

(7) » » *Agrig.* 715.

(8) » » *Panorm.* ad a. 1445.

(9) » » *Melit.* 910.

A 27 febbr. dello stesso anno elesse, presentò e fece consacrare Arcivescovo di Siracusa, dal Papa Nicolò V, un fra Paolo Santafede (1).

Infine il Papa, volendolo ricompensare degli aiuti prestatigli per scacciare Francesco Sforza dalla Marca d'Ancona, gli confermò in quell'anno (1447) per lui e per i suoi successori gli spogli dei prelati morti ed i frutti delle Chiese vacanti (2), la quale disposizione da Luca Barbieri fu riportata a Martino V con evidente errore, perchè questi morì molto tempo prima, che tale guerra avvenisse (3).

Che più? E nondimeno questi diritti dello Stato si arrivarono a negare in tempi posteriori!

14. — Poca importanza offre il breve regno di Giovanni. Si rinvengono due suoi Capitoli del 1460, relativi il primo alla solita quistione che gli stranieri non debbano ammettersi ai beneficî del regno (4), ed il secondo fa istanza al Re, che si rivolga a S. Santità, affinchè non conceda le Prelazie del regno in commenda ma in titolo e siano revocate le concessioni fatte a stranieri per farle a Siciliani (5).

Per il resto la pratica delle collazioni non si alterò: seguitava l'elezione diretta del Re nei beneficî di R. Patronato, ed il Papa consacrava.

Nel 1469 presentò al Papa Paolo II, qual Vescovo di Siracusa, Dalmazio di S. Dionigi ed il Papa non solo lo con-

---

(1) Pirri, *Not. Eccl. Syracus.* 632.

(2) In animi grati significationem et pro beneficiis Sedi Apostolice prestitis Alphonso et in regnum succedentibus in perpetuum decidentium prelatorum ecclesiarum que sede vacante fructus contingentes concessit. Parole di Luca Barbieri. V. Pirri, *Chronologia Regum Siciliae*, LVIII. E.

(3) Questo errore fu rilevato anche dal Pirri, *Chronologia* cit. Ibid.

(4) *Capitula cit.* I, 435 (1460).

(5) *Capitula cit.* I, 496 (1460). Vedi pure la prammatica del 30 maggio 1479, che accenniamo più oltre.

fermò, ma lo fece consacrare perfino in Sicilia dai tre Vescovi di Catania, Girgenti e Lipari (1).

Nello stesso anno elesse all'Arcivescovato di Cefalù Giovanni Gatto, consacrato indi dal Papa (2).

Nel 1475 elesse Arcivescovo di Palermo Filippo d' Aragona, che fu confermato da Sisto IV (3).

Un anno avanti era avvenuto un fatto, che mostra come si sostenessero le prerogative regie nelle collazioni. Vacando l'Arcivescovato di Messina, Papa Sisto spedì bolla d'elezione in favore di fra Giacomo di Santa Lucia, mentre il Re aveva eletto Pietro III di Luna, figlio del Conte di Caltabellotta.

Per ordine del Vicerè Conte Cardona fu contrastato il possesso a fra Giacomo (4) ed il Papa se ne dolse, ma poi nel 1479 finì con il consacrare Pietro di Luna ed il Re in cambio diede a fra Giacomo il Vescovato di Patti.

Nel 1475 avvenne un fatto simile. Giovanni Gatto, Vescovo di Cefalù, trovavasi a Roma come ambasciatore, ed essendo vacante l'Arcivescov. di Catania, sollecitò al Papa l'elezione sua, ma già il Re vi aveva provveduto e rimase ferma la sua provvisione, che fu consacrata dal Papa (5).

15. — Il Re Ferdinando fu un geloso custode dei diritti Regi.

Già fin dai principî del suo regno, a reprimere abusi, cominciò con emettere una prammatica tuttora inedita, con la quale vietavasi di ricorrere al Papa per ottenere provviste o bolle relative a nomine ecclesiastiche: « Ordinamus quod nullus subdi-
« tus noster.... cuiusqumque dignitatis gradus et condicionis sit
« audeat bullas Indulta provisiones aut rescripta aliqua summi
« pontificis aut eius legatorum nunciorum vel ordinariorum de
« archiepiscopatibus episcopatibus abbatibus archidiaconatibus
« decanatibus canonicatibus rettoriis et beneficiis aliis quibusvis

(1) Pirri, *Not. Eccl. Syracus.* 634.
(2) » » » *Cephalaed.* 813.
(3) » » » *Panorm.* 180.
(4) » » » *Messan.* 423.
(5) » » » *Cephalaed.* 813 e *Cathan.* 549.

« et quocumque nomine censeantur.... vacantibus et vacaturis « presentare aut... modo aliquo uti sine licencia seu exoriis no- « stris etc. Seguono le penalità (1). »

Al solito la Curia stendeva la mano sulle Chiese del Regno perfino su quelle di Patronato regio, che dava in commenda, sicchè venivano a mancare del Pastore, ed il Re ad ordinare dietro suppliche dei Regnicoli che tali Chiese non venissero date in commenda (a. 1481) (2). Le quali provvisioni pontificie venivano per altro in urto, con quanto aveva dichiarato nel 1475 il Vicerè Giovanni Moncada: che « la ordinationi di quisto Regno « su di non potiri essiri admisu alcunu Prelatu in possessione « de beneficii e prelati senza consensu di la maestà di lu se- « renissimu signor Re » (3). Teorìa che veniva in opposizione con gl'interessi temporali della Chiesa, la quale si riteneva la legittima proprietaria di tutto il Regno e quindi anche dei benefici.

Certo una tensione tra il Re ed il Papa intorno a questi tempi dovette esserci, perchè si ha memoria di una controversia scoppiata nel 1487, che ambedue rimisero al giudizio di Carlo VIII, Re di Francia.

E Ferdinando in quell' occasione sostiene, che la consuetudine e la glossa di Giovanni Semeca ed Uguccione da Vercelli permette al Re di Puglia e Sicilia la collazione dei benefizì (4), al che il Papa rispondeva, chiamando barbari Giovanni Semeca e l'altro glossatore.

Soggiungeva Ferdinando, che le sue prerogative sui beneficì erano di maggiore importanza che quelle di conferire l'assenso, ma che nondimeno egli non le adoperava, e si contentava di farne moderato uso, disapprovando l'eletto, che a lui non piacesse: « Homines regni sui esse sibi bene notos et Pon-

---

(1) Archivio di Stato di Palermo. Registro del Protonotaro N. 89, anno 1478-1479, XII^{a} Indizione, p. 121, retro. Emessa il 30 maggio 1479, pubblicata addì 26 giugno stesso anno.

(2) Capit. I, 586. (Cap. 3. di Ferdin.).

(3) Gallo, Op. cit. II, 58. Dipl. CIII.

(4) Balutius, *Miscellanea*, I, 520. Lucae 1761.

« tifici et Curiae ignotos—diceva il Re—et propterea se velle « dare beneficia illis quos cognoscebat esse dignos et quod Papa « neque Curia poterit illos cognoscere, et ideo intendebat illos « eligere, et quod contentabatur quod posse a Papa illos tales « Ecclesiasticos confirmari. » (1)

Come sia finita la controversia è dubbio, o per meglio dire forse al componimento di essa si riferisce il transunto di una bolla apostolica, riportata dal Pirri, per il quale: *constat quod omnes personae quae ab ipsis Regibus nominabuntur ad quascumque dignitates et beneficia consequenda, suum effectum sortiantur* (2).

Anzi d'allora in poi cominciò l'uso di farsi menzione del Regio Patronato nelle bolle pontificie di consacrazione alle provviste regie con le seguenti parole : *Sane Ecclesia.... quae de jure patronatus Regis Siciliae pro tempore existentis (ex privilegio Apostolico....)* (3) *est.* (4).

Certo è, che il Papa riconosce al Re il diritto di conferire direttamente i beneficî delle Cattedrali, pur lagnandosi che così doveva stare sottoposto all'autorità Regia. È certo altresì, che poco dopo stabilivasi, che nessuno potesse impetrare alla Curia Prelazie di Regio Patronato, se prima non avesse ottenuta la Regia Nomina sotto pena d'esilio e di perdita del beneficio (5).

E bisogna osservare , che qui regia nomina non significa quel diritto, che si venne attribuendo ai Re in tempi posteriori sui Vescovati, che non fossero di patronato, ma invece l'esercizio del diritto di patronato del Re.

Su di ciò poi non v'è alcun dubbio e per persuadersene

---

(1) Baluzio, Op. cit. Ibid.

(2) Pirri, *De Elect. praesul. Siciliens.* CVIII.

(3) Evidente inesattezza perchè non si doveva a concessione del Papa ma alle fondazioni dei Normanni. Potè solo passare per l'ignoranza dei tempi.

(4) Pirri, *De Elect. praes.* cit. CVIII.

(5) Gallo, *Cod. Eccl. Siculo.* Parte III, vol. 2, p. 188 (anno 1507). F. P. De Blasi, *Prammaticae Sanctiones Regni Siciliae*, p. 180, Panormi 1791.

basta trascorrere i documenti dell'epoca, che riguardano questa materia.

A 15 luglio 1495 fu presentato dal Re per Vescovo di Patti monsignor Giovanni Mārquet ed il Papa lo confermò (1). E morto questo Vescovo, nel 1499 il Re presentò ed il Papa Alessandro consacrò Michele de Figueroa (2).

La Chiesa di Cefalù fu provvista più volte di Vescovi dal Re ed il Papa li consacrò sempre (3).

Così pure quante volte vacò il Vescovato di Malta, tante volte fu provvisto dal Re dal 1495 al 1501 (4).

Succeduto nel pontificato Giulio II, questi con un suo rescritto del 1507 riportato dal Pirri (5), riconobbe il Regio Patronato e quindi la pratica delle collazioni per come si era fatta fin' allora.

Sarebbe troppo lungo enumerare tutte le elezioni regie fatte durante il Papato di Giulio II e Leone X sino al 1516 quando morì Ferdinando, poichè si trovano i Registri del Protonotaro pieni di bolle pontificie con la relazione della presentazione e con l'espressa menzione del Regio Patronato.

E se nel 1479 il Vescovo di Girgenti fu eletto dal Papa (Sisto II), ciò avvenne per essere morto il Vescovo antecedente a Roma. Pure il Papa scrisse al Re addì 29 marzo 1479 per farlo confermare: « Vacante nuper ecclesia Agrigentina per obi-
« tum pastoris sui qui dudum in Romana Curia diem clausit
« extremum eius necessitati opportune providere volentes infor-
« mati de meritis probitate ac etiam nobilitate dilecti filii Iohan-
« nis de Castro viri precipue virtutis et honestatis ad ecclesiam

---

(1) Pirri, *Not. Eccl. Pact.* 785.

(2) Pirri, Ibid.

(3) Pirri, Op. cit. 814.

(4) Pirri, *Not. Eccl. Melitens.* 911.

(5) « Ut in singulis eclesiis Cathedralibus Metropolitanis Collegiatis
« etiam cuiuscumque ordinis Regularibus Regnorum Aragonum Si-
« cilie ultra Pharum Valentie Mariorcarum, Sardinie et Principatus
« Cathalanae possit quaecumque beneficia et expectativas concedere. »
(Pirri, *De elect. praes. Siciliens.* CX e CXI.)

« ipsam regendam.... providimus *nec dubitamus quin Regie Ma-*
« *jestati et omnibus rem fecerimus gratissimam.* »

Segue, pregando il Re di voler concedere il Vescovato al De Castro (1).

Ed il Re acconsentì a tale deroga dei suoi diritti con lettera del 25 aprile, registrata il 13 luglio, confermando l'elezione:

« Quoniam sanctissimus dominus noster Sistus papa secun-
« dus providit nuper venerabili et dilecto nostro Iohanni De Ca-
« stro de Episcopatu Agrigentino.... Volentes igitur bullas et
« provisiones ipsas apostolicas que nobis.... grate et accepte sunt
« propter merita eiusdem Iohannis De Castro suum sortiri ef-
« fectum.... etc. » (2)

Il Re fu per altro vigile custode dei suoi diritti, ai quali non si ammettevano deroghe: fu il caso di un'elezione per il Vescovato di Malta fatta nel 1508 da Giulio II in persona di un suo familiare: Bandinello. Questi non fu riconosciuto, gli fu impedito il possesso ed il Papa dovette piegarsi al Re, riconoscere il Regio Patronato su quel Vescovato e consacrare chi elesse il Re (3). Nè mancano altri esempî.

Per la Chiesa di Messina nel 1513 Leone X elesse il Cardinale Pietro Anconitano, mentre il Re aveva presentato un altro e per la Chiesa di Girgenti Eugenio IV elesse Bernardo de Pino, i quali il Re rifiutò per non arrecare pregiudizio al suo Patronato.

Per quella di Catania si ebbero gli stessi pregiudizî (4), come rilevasi dal Pirri, anzi espressamente qualche Vescovo elettovi dal Papa non venne riconosciuto, mancando nella bolla relativa la menzione del diritto di Patronato.

---

(1) Archivio di Stato di Palermo. Registro del Protonotaro N. 89 del 1478-79. p. 154.

(2) Registro cit. p. 153.

(3) Pirri, *Not. Eccl. Melit.* 911.

(4) » » *Cathan.* 532.

Infine si può rilevare, quanto il Re tenesse ai suoi diritti, dalle istruzioni che nel 1509 diede a Luca Barbieri.

Il Re, considerando che: « en Corte Romana se ha intro-« ducido un mal costumbre y muy prejudicial a nuestra real « preminencia, que diversas personas impetran Abbadias y benefi-« cios de nuestro juspatronadgo real vacantes enel dicho Regno, « ocultando nuestro derecho e aplicando la total disposicion de « aquellos a la sede apostolica » comandava al Vicerè Ugo Moncada di difendere tutte le Prelazie di Regio Patronato, di punire tutti i contravventori che avevano leso il possesso di quei beneficî a lui spettanti come Re di Sicilia: « *de proveeder los « beneficios que vacan enel dicho regno segun y en la manera « que por nuestros antecessores se ha usado y praticado.* » (1)

Tutto questo ricollegavasi con la prammatica sopra citata del 1507, per la quale nessuno poteva impetrare alla Curia prelazie di R. Patronato, senza che avesse ottenuta la Regia Nomina sotto pena d'esilio o di perdita del beneficio oltre le pene da applicarsi agli ufficiali del Governo che non l'osservassero (2).

Infatti in quelle istruzioni del Re per Luca Barbieri vi è un ordine per il Vicerò, per il quale non avrebbero dovuto ammettersi provvisioni di bolle pontificie, se prima il Regio Notaro della Cancelleria non avesse esaminato non trattarsi di Chiese di R. Patronato.

« Que no admitta ni de executoria de bullas o provisiones « apostolicas de beneficios de aquel Reyno que primero non haya « informacion del mastro notario de nuestra Cancilleria, que es. « (Barberi) o por tiempo sera si los tales beneficios son de nue-« stro juspadronadgo real, por que cada die veemos que con « inadvertencia se passan bullas de Roma en prejujcio y dero-« gacion de nuestro juspatronadgo sin fazer (hacer) en ellas men-

---

(1) V. *Registro della R. Cancelleria* nel grande Archivio di Palermo. N. 228, f. 193-199.

(2) Gallo, Op. cit. Parte III, vol. II, p. 188. F. P. De Blasi, *Pragmaticae Sanctiones. R. Siciliae*, p. 180, Panormi 1791.

« cion del dicho nuestro patronadgo aloqual no se ha de dar mas « lugar en ninguna manera. » (1509) (1)

16. — Affermatosi il diritto regio, e riafforzatosi per effetto di una lunga consuetudine, era difficile abbatterlo tanto più che la Monarchia austriaco-spagnuola era molto potente ed il Papa teneva a mantenersela amica.

Troviamo però in questi tempi nei Capitoli del Regno molte querele, perchè molte Chiese non venivano dal Re provviste ed andavano in ruina, perchè altre venivano assegnate a Spagnuoli e non a Siciliani e perchè non si osservava l'alternativa, stabilita da Ferdinando II. Anzi più volte si chiedette l'abolizione di essa (2), ma il Re non volle mai accordarla.

Per tutto il resto seguitarono le presentazioni del Re ed in qualche documento papale si rinviene il riconoscimento del diritto regio: nel 1516, essendo Papa Leone X e vacando la Chiesa di Malta, la provvide lui, ma nel diploma pontificio trovasi scritta la condizione necessaria di doversi richiedere la conferma del Re come d'un beneficio di suo patronato: *dummodo infra annum obtineat Regiam confirmationem tamquam de Iure Patronatus* (3) e la conferma infatti trovasi scritta nei Registri del Protonotaro a 13 giugno 1516 (4).

Così anche nel 1519, essendo morto in Roma il Vescovo di Palermo, il Papa elesse un Cardinale per una certa Regola della Cancelleria, che abbiamo avuto più volte l'occasione d'incontrare, ma i Ministri di Sicilia negarono di eseguire l'elezione del Papa, non riconoscendo le Regole della Cancelleria — come altre volte erasi dichiarato — fuori del territorio pontificio

---

(1) Per l'esecuzione dell'ordine regio v. nell'Archivio di Stato di Palermo, il Registro del Protonotaro, N. 216, f. 70.

(2) *Capitula*, N. 95, I, 578 (1515)—N. 34, II, 13.—Cap. 105. II, 75. (1526)—Cap. 54, II, 43. (1523).

(3) Pirri, *Not. Eccl. Melit.* 913.

(4) Archivio di Stato di Palermo. Registro del Protonotaro N. 227, (1515-1516). p. 308.

ed il Re procedette lui all'elezione, che venne confermata dal Papa (1).

E così sotto Adriano VI e Clemente VII con il quale, essendo sorte delle quistioni, nel 1529 fu conchiusa una pace, con cui si confermò il Regio Patronato in Sicilia, cosa del resto non contrastata, e si riconobbe sopra ventiquattro Vescovati del Reame di Napoli.

Nello stesso anno il Pontefice coronò per la seconda volta Carlo e nella bolla relativa si riconobbero i diritti sovrani del Re specie in Sicilia e fra questi quello del Patronato e della presentazione e collazione dei beneficî vacanti e vacaturi (2).

Per il tempo in cui regnò Carlo V sino alla sua morte (1554), tutte le collazioni che seguirono sotto i pontificati di Giulio III, Marcello II, Paolo IV e Pio V furono fatte al solito.

17. — A Carlo V succedette Filippo II, ma non accaddero grosse controversie sul Patronato e se le decisioni del Concilio di Trento infirmarono i diritti Regi per la parte giurisdizionale cioè per la competenza dei Vescovi nelle cause ecclesiastiche a danno del Tribunale della Monarchia, per il patronato furono dichiarati come titoli necessarî per averlo la dotazione, la fondazione o l'uso antichissimo della presentazione e continuo da 50 anni, ma gl' Imperatori ed i Principi furono esentati da queste disposizioni.

Il papa Sisto V dichiarò in una sua bolla del 10 settembre 1586 di annullare tutte le leggi e consuetudini contrarie al R. Patronato ed alle prerogative reali ed anche le Regole della romana Cancelleria, che vi facessero ostacolo (3).

Filippo II inoltre tolse ai Vicerè la facoltà di presentare direttamente prelati alla Santa Sede (1580): essi avrebbero potuto nominarne tre solamente, riserbandosi al Principe di farne diretta presentazione allla Curia (4).

---

(1) Pirri, *Not. Eccl. Panorm.* 187.
(2) id. *De elect....* etc. ad. a. 1536. p. CIV.
(3) Gregorio, Op. cit. p. 591.
(4) Pirri, p. CX.

È inutile dilungarci ancora per dimostrare che i Re Austriaco-Spagnuoli esercitarono il Regio Patronato. Esso era così evidente, che a nessuno veniva in mente di contrastarlo.

Chi ha voglia di persuadersene con i documenti potrà scorrere i Registri del Protonotaro e delle Mercedi nell'Archivio di Stato di Palermo, dove troverà registrate volta per volta le collazioni dei beneficî di Patronato regio di Sicilia tutte con la stessa formula e le stesse clausole: *Iuribus tamen preheminentiis et Iurisdictionibus Regiae Curiae Regiaeque Monarchiae et alterius cujuscumque semper salvis et illesis permanentibus* e la relativa confermazione canonica da parte del Papa.

18. — Per i sette anni di regno di Vittorio Amedeo (1713-1720) poco c'è da dire. Fortissime lotte ebbe egli a sostenere con la Curia, che naturalmente, profittando delle debolezze, riteneva un Duca di Savoja più facile a vincere dei Re di Spagna, ma tali lotte riguardarono altre gravi quistioni.

Anzitutto il Papa pretendeva, che Vittorio Amedeo gli domandasse l'investitura del Regno, cosa veramente assurda perchè, come dimostrò il Settimo (1), la Curia non ebbe mai giurisdizione civile sulla Sicilia, ma tutt' al più sull'Italia Meridionale sino a Reggio.

Visto fallito questo tentativo, si attaccò la Legazia Sicula e l'Exequatur, che insieme al Patronato Regio costituivano le tre prerogative della Corona di Sicilia. E si dichiarò non esistere la Legazia (2) e si negò agli ecclesiastici di sottostare al Regio Exequatur sotto pena di sospensione *a divinis*.

Ma il Re tenne duro per l'una e per l'altro, ordinando di considerare come nulla la pubblicazione non autorizzata di atti della Curia.

Unico il Patronato regio non fu messo in quistione. Anzi

---

(1) Settimo Girolamo, *Discorso della sovranità dei Re di Sicilia*, nella *Collezione di opuscoli d'Autori Siciliani*. Vol. XV, p. 195.

(2) Per tutta la estesa letteratura sull'argomento vedi: V. Caruso, *Discorso storico-apologetico della Monarchia di Sicilia*, pubblicato dal Mira. Palermo 1863.

esso insieme agli altri diritti della Corona di Sicilia fu espressamente trasmesso a Vittorio Amedeo, come si rileva dall'atto di cessione, che gli fece Filippo V addì 10 giugno 1713: *Io renuncio, cedo y trapaso al Duque de Savoia....* (qui molte preminenze e prerogative).... *el Patronato Real, y preeminencias de elegir y presentar personas dignas, para qualesquiera Arzobispados, Obispados, Iglesias, Cathedrales y Parrochiales, Abadias y otros qualesquiera Veneficios curados ô simples comprendidos enel territorio de dicho Regno* (1).

E questa trasmissione fu ripetuta all'art. 6.

Nelle istruzioni regie del 28 agosto 1714 al Vicerè per il Governo della Sicilia vi sono anche quelle per i patronati regii, gli spogli ed i frutti vacanti: (2)

« Dal Tribunale del patrimonio vi farete rimetter una nota « di tutti i beneficij dipendenti dal nostro Patronato, cioè non « solamente degli Arcivescovati, Vescovati, ed abbadie, ma « anco di tutti gli altri beneficij, Canonicati, e Cappellanie di- « pendenti dalla nostra nomina, e con questa notitia starete « attento per saperne la vacanza quando seguirà, e ce ne da- « rete avviso col farci sapere nello stesso tempo i soggetti, che « vi parranno più meritevoli.... Non provederete alcuno de be- « neficij di nostra nomina per minimo che sia, come ne pur « darete alcuna licenza, e beneplacito nostro, ne permetterete, « che la persona, che avesse ottenuta la coadiutoria, o rinuncia « di qualsiasi beneficio in altra persona senza licenza, e bene- « placito nostro, possa mai conseguirne il possesso. »

Parla indi degli spogli e frutti dei bebeficì vacanti e soggiunge:

« Hoggidì (cioè dalla morte di Carlo II in qua) non si spe- « discono dalla Corte Romana le bolle ai nominati, ma solo i « brevetti per prendere il possesso de beneficij, e perchè ciò « non deve nuocere alla continuatione delle ragioni del nostro

(1) Stellardi, *Il Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell'isola di Sicilia*, I, 4. Torino 1862.

(2) Stellardi, Op. cit. I, 184.

« Patronato, habbiamo stimato che nell'esecutoria di detti bre-
« vetti si usassero certe precauttioni preservative della Regia
« nomina, ancorchè in detti Brevetti non espressa, onde quando
« compariranno altri di questi Brevetti avviserete l'Avvocato
« Fiscale di non ammettere la medesima attentione.

. . . .

« Il Vescovo di Malta per espresso patto apposto nell'In-
« feudatione, che fece di quell'isola l'Imperatore Carlo V come
« Re di Sicilia ai Cavalieri Gerosolimitani resta riservato alla
« nomina e presentatione nostra, ristretta però ad uno di quei
« tre soggetti idonei, che devono esserci proposti dal Gran Mastro
« e de' quali resta convenuto in detta Infeudatione, che almeno
« uno debba essere suddito nostro.... » etc.

Questi erano i proponimenti, ma come agì Vittorio Amedeo?

Da una nota generale dei beneficî di Patronato Regio compilato per ordine del Re nel 1716 e conservato negli Archivî generali di Torino (1) si rileva, che dei beneficî maggiori erano vacanti i Vescovati di Patti e Girgenti.

Per quello di Patti nacque una controversia con la Corte di Spagna per le circostanze particolari in cui venne a vacare e che trovasi descritta in una *Memoria delle differenze del Re di Sicilia con la Corte di Spagna sopra la nomina al Vescovato di Patti* (2).

Il 26 settembre 1713 prima della partenza di S. M. di Spagna era vacato quel Vescovato, il 10 ottobre seguente prese possesso del Regno Vittorio Amedeo, e provvide il Vescovato, trovandolo vacante, con l'Abbate Barbara di Santa Lucia.

Ma S. M. Cattolica il 23 ottobre vi elesse il P. Salvatore Rodriquez.

Non la Corte di Madrid ma alcuni amici del Rodriquez vollero sostenere le di lui parti e siccome nacque controversia,

---

(1) Stellardi, Op. cit. II, 376.
(2) Stellardi, Op. cit. II, 366.

fu rimandata ad un consulto di Consiglieri di Stato, i quali si pronunziarono contro la provvisione di S. Maestà.

Si fecero diverse trattative e proposte: finalmente il Re si contentava, che S. M. Cattolica nominasse lui l'Abbate Barbara invece del Rodriquez e che la nomina portasse una data anteriore al 10 ottobre.

Rispose S. M. Cattolica, che era disposto a far cadere l'elezione su persona grata a Vittorio Amedeo, ma non vedeva di buon occhio l'Abbate Barbara, perchè caduto già nelle censure del Papa, quindi, nominandolo, ne avrebbe avuto scrupolo di coscienza: che infine non poteva datarne la nomina prima del 10 ottobre.

La controversia finì in questo modo: Vittorio Amedeo nominò l'Abbate Barbara primo Elemosiniere e gli donò 3000 scudi, indi propose al Re di Spagna la nomina di D. Giacomo Ruffo, al che quegli aderì (1). La provvisione porta la data del 3 marzo 1717. Ad essa la Curia oppose, che datava di un'epoca, in cui il nominante non si trovava più in possesso del Regno di Sicilia, inoltre voleva S. Santità costringere il nominato a giurare sulla bolla d'abolizione della *Regia Monarchia.* Ma l'Abbate Ruffo tenne duro e come ebbe a dichiarare al Gubernatis ambasciatore di Vittorio Amedeo a Roma « *non solo per il Vescovato di Patti ma per il Papato non sarebbe mai per scordarsi di quel che deve a S. M. e proprio onore.* » (2)

19.—Per il Vescovato di Girgenti Vittorio Amedeo lo trovò vacante. Il Governo spagnuolo aveva espulso il titolare dal Regno per l'azione dal medesimo spiegata contro il Re stesso ed a favore della Curia a proposito della contesa sul Tribunale della Regia Monarchia (3).

Egli, qualificandosi per Delegato Apostolico, scomunicò i

---

(1) Stellardi cit. II, 319.

(2) Lettera dell'ambasciatore Gubernatis di Baussone. 2 luglio 1718. Stell. II, 374.

(3) Stell. II, 445 e segg.

Ministri del Tribunale del Patrimonio di Messina, perchè avevano sequestrato alcuni effetti di quella mensa vescovile.

Il Vicerè il 16 agosto 1713 gl'intimò di partire, ma lui fulminò l'interdetto in tutta la diocesi.

Allora la Monarchia ne fece dichiarare la nullità per mezzo dei suoi Delegati (V. Stell. II, in pr.) e fece arrestare tre Vicarî generali.

Tale era lo stato della quistione, quando il 10 ottobre 1713 sopravvenne Vittorio Amedeo, ma durante tutto il suo Regno il Vescovato non fu provvisto.

20. — Un'altra controversia sorse per il Vescovato di M. Reale, non già che fosse vacato per la morte dell'Ordinario, ma perchè questi aveva ottenuto dal Pontefice Clemente XI l'opzione al Vescovato di Palestrina, ritenendo *in administrationem* quello di M. Reale, che nella bolla veniva riconosciuto di Patronato regio.

In una consulta dell'Avvocato fiscale del Supremo Consiglio, datata a Torino 11 dicembre 1717, si consiglia il Re di non accondiscendere a quest'atto, perchè ne sarebbe venuto pregiudizio al suo Patronato: si sarebbe creato un precedente in base a cui la Corte di Roma avrebbe in futuro concesso la ritenzione *in administrationem* dei Vescovati del Regno, trasferendo poi i nominati in altre Chiese non Cardinalizie; che non poteva permettersi in una Chiesa di R. Patronato, che se ne desse l'amministrazione a persone nuove o trasferite in altre Chiese senza il consenso espresso di S. M.

Scrisse il Re addì 5 giugno 1717 al Vicerè Maffei averlo pregato il Cardinale di Monreale Del Giudice di non *dare alcuna dispositione relativamente al suo Arcivescovato pendente la di lui assenza.* Che pur volendo accondiscendere alla preghiera del Vescovo, non voleva che ne nascesse pregiudizio ai diritti regi, che nel frattempo dubitando che il predetto Vescovo « *per lui fini particolari voglia maneggiare la Corte di Roma senza esporsi al rischio di perdere li redditi del suo Arcivescovato* » rendeva noto al Vicerè di non dare ordine alcuno senza prima informarlo; che se poi si riconosceva neces-

saria una pronta provvisione per evitare disordine si lasciava arbitro il Conte Maffei di prendere tutte quelle disposizioni, che avrebbe credute più opportune (1).

Per eliminare quistioni: *attesi li meriti personali del Cardinale Del Giudice e per la fedeltà e zelo ch'egli nodrisce per il servizio della Corona* e per essere uno dei Regi Consiglieri, il Supremo Consiglio di Sicilia addì 12 gennaro 1718 emanò una Consulta « sopra ciò che si deve praticare quando il Car- « dinale Del Giudice presenti le sue bolle d'opzione del Vesco- « vato di Palestrina al R. Exequatur. »

« Dopo haver fatto intendere al Cardinale — così la Con- « sulta—il grave pregiudizio che deriva al Real patronato dal « contesto della Bolla d'ozione al Vescovato di Palestrina, mercè « le ragioni e gli esempi, de' quali s'è fatto maturo esame nel « Conseglio, si deve porre ancora in considerazione al medemo « Cardinale l' obligo indispensabile ehc ha la M. V. di proce- « dere a quei rimedj, che reputerà più proprj per difesa dei « suoi diritti.

« Allo stesso tempo è da avvertirsi al Vicerò di Sicilia « acciò non faccia dare alcuna esecuzione a tali Bolle ma il « solo rescritto—*che siano consultate con S. R. M.*—ed intanto « dovrà l'Avv. Fiscale del patrimonio accettare, a nome del « Fisco, la vacanza della Chiesa di Monreale, e la devoluzione « delle rendite di essa alla Corona....

« A titolo di rimuovere l'impedimento fraposto dal Fisco al « Cardinale per il godimento delle rendite della Chiesa di Mon- « reale e d'ottenere il R. Exequatur dovrà lo stesso Cardinale « dar supplica a V. M. nella quale si dirà—che havendo egli « ottato per il diritto d'anzianità nel Cardinalato la Chiesa Ve- « scovale di Palestrina, ed ottenute le bolle apostoliche della « stessa ozione colla ritenzione della Chiesa Arcivescovile di « M. Reale, ed havendo altresì l'Avvocato Fiscale del Real Pa- « trimonio di Sicilia ed i Ministri di V. M. creduto che per « una tale ozione potesse dirsi vacante l'Arcivescovado.... per-

(1) Stell. II, 321.

« tanto esso Cardinale supplica V. R. M. a far rimuovere qua-
« lunque sequestro..... od altro impedimento..... attesochè l'in-
« tenzione del medemo Cardinale nel chiedere l'ozione alla
« Chiesa di Palestrina, altra non è mai stata, se non quella
« d'avvalersi del diritto, che come Cardinale più anziano nel-
« l'ordine dei Preti gli competea, di trapassare, cioè, dall'or-
« dine medemo a quello dei Vescovi Cardinali, quali sicome
« non hanno obligo di residenza, nè ostacolo d'incompatibilità
« con altre Chiese Cattedrali.... così ha creduto, e tuttavia crede,
« ed intende lo stesso Cardinale di haver aggiunto il titolo Ve-
« scovale di Palestrina a quello di M. Reale, e non mai di es-
« sere stato trasferito da questa all'altra Chiesa di Palestrina....
« ma in virtù dell'antica presentazione di S. M. Cattolica, come
« Re di Sicilia.... non intende che habbia da innovarsi, nè sia
« innovata cosa alcuna, che porti seco la vacanza della Chiesa
« di M. Reale, o concessione di essa in pregiudizio del patro-
« nato, che legitimamente compete a V. S. R. M. sulla Chiesa
« medema.... e perciò rinunzia all'effetto ed efficacia delle me-
« deme clausole, ovunque da esse derivi o possa derivare il me-
« nomo pregiudizio al Reale Patronato (1). »

Fatta questa supplica, il Re avrebbe potuto ordinare la concessione al Cardinale Del Giudice della ritenzione della Chiesa di Monreale unita a quella di Palestrina senza ritenersi vacante la prima o considerarsi come un precedente in pregiudizio del R. Patronato.

Non arrivò il Del Giudice a fare tali dichiarazioni al Governo di Vittorio Amedeo, perchè questi in quell'anno stesso per le vicende politiche abbandonò la Sicilia.

Più tardi nel 1725 quel Vescovo rinunziò al Vescovato, riservandosi solo un'annua pensione (Pirri, 484).

21. — A Carlo III ed ai Borboni si riconobbe il diritto regio.

Qui non è il luogo di riportare le provvisioni ecclesiastiche

---

(1) Stellardi, Op. cit. II, 372.

dei Vescovati, che vacarono nell'epoca. Possiamo affermare, come abbiamo letto nei Registri del Protonotaro, che arrivano sino al 1818, che ogni qualvolta in Sicilia ne vacava qualcuno il pontefice nella sua bolla di conferma scriveva: *Sane Ecclesia* (qui il nome di essa).... *quae de Iurepatronatus Charissimi in Christo filii nostri....* (qui il nome del Re).... etc.

Fu appunto in quest'epoca, che intervenne la celebre visita di Monsignor De Ciocchis (1743) (1), con la quale si dimostrò di competere al Re il patronato su tutte le sedi dell'isola non solo per avere i Normanni tolte al Patriarca d'Oriente le giurisdizioni Vescovili, ma per averle dotate ed arricchite. E Monsignor De Ciocchis parlava con una sufficiente cognizione di causa, perchè ebbe l'agio nella sua qualità di esaminare i documenti, che si conservano negli Archivî delle singole Chiese e fece opera così coscienziosa ed esatta da essere approvata dal Re, che le diede carattere di legge del Regno.

Si negò ogni valore alle Riserve Pontificie, ritenendo che fossero vitalizie di ciascun Papa e « *contrarie al diritto nativo dato dallo Spirito Santo* » (2). E ciò non si mancò di ripeterlo in moltissime altre occasioni (3).

E non solo si riconobbe il Patronato per i Vescovati vacanti naturalmente, ma anche per quelli *apud Sedem*, (o in Curia) che per le regole di Cancelleria avrebbero dovuto provvedersi dal Papa, ma che per una quasi costante pratica dei nostri governi, tranne qualche eccezione fatta con le dovute riserve, erano stati provveduti dal Re, come abbiamo visto altrove.

Infatti nel 1720, essendo morto *apud Sedem* il Vescovo di

---

(1) A. De Ciocchis, *Sacrae Regiae Visitationes per Siciliam. Acta, decretaque omnia.* Voll. III. Panormi 1836.

(2) Gatta, *Reali Dispacci.* Dispaccio del 1769 di Re Ferdinando. I, XXIX. 1.

(3) Ibid. III, (26 sett. 1751), XXVII. 2, p. 370-73.—I. XXVIII. 2 (2 ott. 1751)—I. XXIV. 2. (31 luglio 1753)—I. XXVIII. 3. (20 sett. 1757) —IVa. XXXI. 5. (1757)—I. XXVII. (2 agosto 1759)—IV XXII. 1. (1 apr. 1761) p. 49-50.

Così pure nelle *Siculae Sanct.* I, p. 497, agli anni 1737 e 1739.

Girgenti, che quivi trovavasi per la quistione dell'interdetto, il Papa avrebbe forse voluto far lui la provvista, ma prima volle richiedere un parere dai Padri della Sacra Rota, i quali risposero: « Attentis pluribus exemplis adductis Episcopatuum Si-« ciliae, qui quamvis vacati in Curia ab anno 1518 ad an-« num 1612 ad nominationem seu praesentationem Regiam per « Sanctam Sedem provisi fuerunt, hujusmodi nominationem seu « praesentationem admitti posse. » (1)

Ed il Papa dovette piegarsi, imperocchè poco dopo nel 1723 il Re gli presentò Anselmo de la Penna, che dovette confermare. Nella bolla relativa si legge: « *Sane Ecclesia Agrigentina quae de Iure Patronatus Charissimi in Christo filii nostri Caroli....* etc. (2) »

22. — Un'altra quistione sorse per la Chiesa di Mazara per un fatto di poca importanza, ma dimostrativo in qual pregio tenesse il Re i proprî diritti.

Nella bolla di provvisione di essa (1742) in persona di Don Giuseppe Stella, parlando al solito del Patronato, non si disse, come era stata consuetudine: *ex fundatione, vel ex dotatione*, ma vi si disse: *ex privilegio Apostolico cui non est hactenus in aliquo derogatum* (3).

A Palermo si fece subito opposizione a questa formula nuova, che poteva pregiudicare il diritto regio e l'avv. Fiscale Landolina scrisse sul proposito una Consulta, che si conserva nel Registro del Protonotaro citato a p. 102 retro.

Ma siccome nella bolla della Dataria riguardante lo stesso Vescovato nel parlare dei Vescovati di Sicilia vi si chiamavano invece di R. Patronato *de jure* per fondazione e dote, ordinò il Re, che si passasse sopra a quest'incoerenza e si munissero

---

(1) Riganti, *In Reg. Cancell.* 1, § 1, n. 293 ad. 295.

(2) *Registro del Protonotaro* 1723-1724 nell' Archivio di Stato di Palermo, N. 778, p. 45.

(3) Archivio di Stato di Palermo. Registro del Protonotaro 1741-42 N. 826, p. 98.

le bolle di Regio Exequatur con l'espressa riserva del Patronato (1).

Perfino nel Concordato del 1818 non si sentì la necessità di ricordare il R. Patronato per la Sicilia, considerandosi ciò come una cosa ovvia su cui non poteva cadere alcuna controversia.

Vi si disse bensì all'art. XXVIII, che il Papa accordava a S. M. l'indulto di nominare degni ed idonei ecclesiastici per tutti quei Vescovati ed Arcivescovati per i quali Sua Maestà finora non godeva del diritto di nomina (2), ma tale espressione oltre che riferivasi al *diritto di nomina* ben diverso da quello del Patronato, riguardava molti Vescovati di qua del Faro, che non occorre enumerare.

Non parliamo dei Vescovati, che nacquero dopo il 1818, perchè l'abbiamo già fatto nella prima parte di questo lavoro.

CONCHIUSIONE

23. — Che sui beneficî maggiori di Sicilia esista il Patronato regio, ci sembra inconfutabile, dopo quello che abbiamo detto.

L'esercitarono *di fatto* i Normanni, quantunque la parola Patronato non si conoscesse ai loro tempi, l'esercitarono in parte gli Svevi, i Papi lo riconobbero espressamente agli Angioini, gli Aragonesi ne furono gelosi, così pure gli Austriaco-Spagnuoli, Vittorio Amedeo, Carlo III, i Borboni.... Che più?

Perchè un tale diritto di stretta natura locale non debba ritenersi trasmesso così allo Stato Italiano, il quale giuridicamente rappresenta il successore tanto negli obblighi quanto nei diritti dei precedenti Governi, come a tutti gli Stati che nel fu-

---

(1) Crisafulli cit. p. 47.

(2) Torelli, *La Chiave del Concordato del 1818. I, p. 386.* Napoli 1848. Tale articolo venne confermato dalla bolla *Sinceritas Fidei* del 7 marzo 1818.

turo potranno succedergli? Tanto più che non puossi considerare abrogato o in opposizione con i nuovi principî libertarî in materia di politica ecclesiastica, perchè riguardante lo Stato come un privato; quando poi espressamente la legge ne sancisce la conservazione attraverso le generali rinunzie.

Siamo ben lontani dal tempo, in cui la Chiesa aveva dei Vescovi come un S. Cipriano, non distolti da altre cure dalla religione Cristiana, perchè lo Stato debba disinteressarsi della quistione!

Comunque vogliano affermare certuni, che precorrono troppo i tempi e dispregiano il presente, non si può negare da chi ha un po' di buon senso, che oggidì la Curia, valendosi dei suoi potenti mezzi, cerchi di estendere la sua influenza politica e che i Vescovi come capi dell' istituto siano destinati a diffonderla. — Purtroppo: o rinnovarsi anche con la forza ed il predominio politico o decadere!

Senonchè essi abbacinati da uno splendore che non è più, assorti in una mistica contemplazione verso quel passato di cui sono avvezzi ad ammirare soltanto il proprio benessere non quello di tutta la società, non intendono il progresso dei tempi e si cullano in una dolce speranza: che si possa tornare indietro, che si possano distruggere le basi dello Stato moderno, e credono unica àncora di salvezza per la decadenza della religione, che questa sottometta lo Stato, che, sottomessolo, possa attuare i principî del Medio Evo e la Scolastica di S. Tommaso, anche inverniciati di democrazia o di socialismo!

Perchè non si tralascia alcun mezzo per arrivare al fine ed ecco, per adattarsi ai tempi e conquistar meglio le masse, una nuova incarnazione di cotesto partito politico militante della Chiesa, (volgarmente detto clericale), ecco dunque sorgere un nuovo partito che si appella democratico — socialista — repubblicano — cattolico, da cui si odono sostenere certe teorie, che dieci anni fa sarebbero state considerate eresie da quegli stessi, che l' incoraggiano e le sostengono, teorie che solo in apparenza hanno di mira l'interesse del popolo, tendendo solo ad un rivolgimento politico a proprio vantaggio anzichè ad uno sociale.

Strane credenze! perchè non è con le sterili lotte politiche o con la forza di chi governa, che si può imporre una religione!

La Chiesa ha ben altro campo, che quello di contrastare allo Stato la sua strada, e come tutte le istituzioni non può sottrarsi alle grandi leggi dell'evoluzione e del progresso, tanto negate dai Curialisti ma di cui ogni giorno constatiamo gli effetti in ogni campo: scientifico, giuridico, o politico.

È un bene? è un male? Io non posso dirlo.

Resta però un fatto di grande importanza: che i principî nuovi attuati dalla Rivoluzione francese hanno oramai messo così salde radici, hanno formato talmente una coscienza popolare, che prima non esisteva, perchè assorbita da quella del Sovrano assoluto, ci hanno nonostante qualche difetto condotti innanzi ad orizzonti così più vasti, che il fatto che possa succedere un altro principio antagonista, il quale ha per insegna: sempre indietro! sarebbe un grave danno per la società, perchè ci allontanerebbe da quella mèta di attenuazione degli urti sociali, che è l'avvenire più o meno remoto delle classi povere e di tutta la società.

E mentre con il progresso logico e naturale delle cose quest'avvenire potrebbe realizzarsi senza sconvolgimenti, ma come attuazione di una coscienza giuridica universalmente sentita, con il Sanfedista al Governo per sua natura dispostico ed accentratore ed avversario di qualunque novità—per quanto cerchi di ricorrere a certe alleanze non dispregiate e cerchi di adattarsi al tempo futuro con una *parvenza* di velleità socialistiche!—le contraddizioni, fattesi più stridenti, degenererebbero in violente rivoluzioni!

Perchè il mondo va sempre innanzi, e niente può opporsi al suo progresso. Gli ostacoli potranno arrestarlo per un momento, ma dopo di esso il moto ricomincerà più veloce.

Adunque il Vescovo, volente o no, è personaggio politico. E se lo Stato debba essere costretto a riconoscere ed a pagare chi poi una volta eletto—tranne qualche eccezione—diverrà un suo violento nemico, non avrà fatto altro che apprestare le armi per *suicidarsi*, come dicesi con parola barbara.

Ma lo Stato ha il suo fine sociale e non deve essere assorbito da altri poteri, quasi ha il dovere di difendersi, e noi riteniamo, che fintantochè non si ricondurrà la nostra politica ecclesiastica ad altri principî meno sublimi ma più conformi alla verità delle cose, tale difesa non potrà avvenire.

E facciamo voti, che di questo si convincano in un tempo non lontano i governanti d'Italia, e che la Chiesa Cattolica, bandita la parola *politica* dai suoi atti, ritorni in quel campo religioso, che pure a tempi ed a luoghi è la sua missione.

Ma noi in base ad un'alta ragione di filosofia della storia, riteniamo di aspettare invano!

Ond'è, che conchiudiamo con il poeta:

E prego e spero e benchè invano io spero!

INDICE

PARTE I.

CRITICA

PARTE II.

DIMOSTRAZIONE STORICO-GIURIDICA DEL DIRITTO DI PATRONATO IN SICILIA

F. SCADUTO
Prof. ord. di Diritto ecclesiastico nell' Università di Napoli

STATO E CHIESA

NELLE

DUE SICILIE

dai Normanni ai giorni nostri

(Sec. XI - XIX)

un grosso volume in - 8° gr. di pag. VIII—802

Prezzo Lire 8.

Prezzo del presente opuscolo Lire 2, 50.